COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 157

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea*):

Istituzione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (1293);

AVOLIO ed altri: Istituzione di un Ente nazionale per le gestioni pubbliche in agricoltura (853-*bis*);

TRUZZI ed altri: Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti (275-*bis*). 157

PRESIDENTE . . . 157, 158, 159, 162, 163 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 183, 184, 188

FERRARI RICCARDO 158

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste* . 158, 159, 162, 166 167, 168, 169, 170, 171, 173, 175, 176, 177 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 188

MICELI . 158, 161, 162, 163, 166, 169, 170 175, 177, 178, 180, 183, 188

MARRAS 159, 160, 183

MAGNO . 159, 162, 165, 169, 170, 175, 178 180, 181, 182, 183, 184, 188

OGNIBENE . . 159, 168, 172, 174, 187, 188

FRANZO 159, 160, 163, 187, 188

DE LEONARDIS, *Relatore*. 160, 161, 162, 165 167, 169, 170, 171, 173, 175, 176, 177, 178 179, 180, 181, 182, 184

AVOLIO 160, 161, 162, 163, 164

FERRARIS GIUSEPPE 160, 188

TRUZZI . 161, 162, 163, 176, 178, 180, 188

PAG.

DELLA BRIOTTA 163

BECCASTRINI 171, 172

ANTONINI 176, 178

CERUTI CARLO 177

VILLANI 179

GOMBI 181, 183

La seduta comincia alle 10,25.

OGNIBENE, *Segretario*. legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bo, Bonomi, Lettieri, Pala, Romagnoli.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (1293) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Avolio ed altri: Istituzione di un Ente nazionale per le gestioni pubbliche in agricoltura (853-*bis*); Truzzi ed altri: Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti (275-*bis*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente: « Istituzione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo » e dello stralcio delle proposte di legge: Avolio ed altri: « Riforma dell'ordinamento dei Consorzi agrari e della loro Federazione

e istituzione di un Ente nazionale per le gestioni pubbliche in agricoltura » (ora proposta di legge n. 853-*bis* con nuovo titolo); Truzzi ed altri: « Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti » (ora proposta n. 275-*bis* con identico titolo).

Come i colleghi ricordano, abbiamo nella scorsa seduta approvato gli articoli 1 e 2 del disegno di legge senza emendamenti.

Passiamo all'articolo 3: Ne do lettura:

« Dal 1° luglio 1964, l'azienda esercita i compiti di organismo di intervento, previsti dal regolamento comunitario 4 aprile 1962, n. 19, ed assolti fino al 30 giugno 1964 dalla federazione italiana dei consorzi agrari.

All'azienda saranno affidati con decreto del Presidente della Repubblica i compiti di intervento sul mercato, derivanti dall'entrata in vigore di altri regolamenti comunitari, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici.

All'azienda potranno essere affidati dalla legge ulteriori compiti per la commercializzazione di prodotti agricoli ».

FERRARI RICCARDO. Poiché ho intenzione di presentare un emendamento sui profili finanziari dell'attività dell'azienda ed ho sentito ieri che il Governo ha dichiarato di avere già pronto un suo emendamento in proposito, vorrei conoscere preliminarmente l'emendamento governativo. Mi pare che la questione sia importante.

PRESIDENTE. Io dovrei in verità seguire l'ordine degli articoli; ma poiché l'onorevole Ferrari ha detto che, se l'emendamento governativo sarà da lui giudicato più preciso, egli potrà non presentare il suo emendamento, penso che convenga decidere subito su questo punto per snellire i lavori.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io posso rileggere il testo dell'emendamento-articolo 12-*bis*, ieri preannunciato. Mi pare chiaro che l'azienda abbia bisogno di garantirsi che il creditore, nell'eventualità in cui intervenga, surroghi l'assuntore in tutte le obbligazioni che questi aveva nei confronti dell'Azienda.

MICELI. È sostituzione dell'assuntore.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È la banca che si sostituisce. Se no, un creditore potrebbe sequestrare il grano di proprietà dell'Azienda.

MICELI. E che garanzia ha l'Azienda se il creditore accende nuovi obblighi? Altrimenti sarà danneggiato o il concedente di grano o lo Stato.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il finanziatore deve garantirsi il recupero delle somme sborsate.

MICELI. E se non riesce a coprirsi?

FERRARI RICCARDO. Mi è perfettamente chiara la proposta del Governo; ma sono del parere che il finanziamento, che può raggiungere cifre molto elevate, sarebbe compito dell'Azienda...

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dell'assuntore.

FERRARI RICCARDO. ...in modo che la proprietà del grano sia dell'Azienda e l'assuntore non avrebbe che l'obbligo della custodia, mentre l'Azienda dovrebbe dare alla banca la garanzia del privilegio.

È cosa comunque da chiarire bene, perché nella stessa provincia vi potrebbero essere due assuntori e quindi due convenzioni finanziarie. La situazione sarebbe invece più semplice se il finanziamento lo facesse l'Azienda: in tal modo risponderebbe l'Azienda stessa in quanto sarebbe la sola proprietaria. Ma se l'operazione si suddivide, la questione si può imbrogliare, perché la proprietaria è l'Azienda, l'assuntore è il custode, ma i creditori devono avere una garanzia superiore al prezzo del frumento che si può deteriorare.

PRESIDENTE. Poiché il Governo presenta un articolo 12-*bis*, della questione se ne parlerà in sede di discussione dell'articolo 12.

FERRARI RICCARDO. Se il finanziamento è a totale carico dell'Azienda, allora l'emendamento diventerebbe articolo 3-*bis*. Se invece il finanziamento è a carico dell'assuntore, l'emendamento si può porre dove si parla dell'assuntore, ossia all'articolo 12.

PRESIDENTE. In sede di discussione dell'articolo 12 si potranno fare ulteriori precisazioni anche per la collocazione dell'articolo nel testo.

L'onorevole Marras ed altri hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 3:

« *Sostituirlo con il seguente:*

« Dal 1° luglio 1964, l'Azienda esercita i compiti di organismo di intervento, previsti dai regolamenti comunitari di cui al precedente articolo 1.

All'Azienda potranno essere affidati dalla legge ulteriori compiti per la commercializzazione di prodotti agricoli ».

Dopo la votazione di ieri sera, questo emendamento è precluso.

MARRAS. Trasformo l'emendamento sostitutivo nel seguente emendamento soppressivo:

« *Sopprimere al primo comma le parole*: ed assolti fino al 30 giugno 1964 dalla federazione dei consorzi agrari ».

PRESIDENTE. Vi è un altro emendamento, dell'onorevole Magno. Ne do lettura:

« *Al secondo comma dell'articolo 3 sostituire le parole*: con decreto del Presidente della Repubblica, *con le parole*: con legge ».

Onorevole Magno, intende illustrarlo?

MAGNO. Onorevole Presidente, l'emendamento si illustra da se. Noi chiediamo che l'attribuzione all'Azienda di compiti diversi da quello dell'esecuzione del regolamento comunitario del 4 aprile 1962, n. 19, venga fatta non con decreto del Presidente della Repubblica, ma con legge dello Stato, ossia con la diretta partecipazione del Parlamento.

PRESIDENTE. Vi è poi un emendamento dell'onorevole Ognibene:

« *Sopprimere al terzo comma le parole*: eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti ed organismi pubblici ».

Lo illustri, onorevole Ognibene.

OGNIBENE. Questo emendamento è stato già oggetto della discussione generale. Si tratta in sostanza, a nostro avviso, di evitare che la creazione dell'Azienda di Stato per le gestioni pubbliche in agricoltura lasci praticamente ferma la situazione in dati settori, come abbiamo avuto modo di vedere per quanto riguarda i consorzi. Non sono evidentemente in discussione le attrezzature degli organismi che già svolgono questa attività, come l'Ente risi, ma con la creazione dell'Azienda deve venire un ente nuovo che assicuri una situazione diversa da quella di oggi. Perciò chiediamo di sopprimere questa eccezione inclusa nell'articolo 3.

PRESIDENTE. C'è nessuno che intenda parlare su tali emendamenti?

FRANZO. Vi sono 3 emendamenti all'articolo 3. Per quanto riguarda il primo, mi pare che dovrebbe essere pacifico che debba essere approvato senza modifiche il primo comma dell'articolo 3, come è formulato nel disegno di legge, dopo che ieri si è rigettata una diversa formulazione dell'articolo 1. C'è poi la questione se si debbono affidare all'Azienda dei compiti di intervento sui vari mercati, con decreto del Presidente della Repubblica o con legge. È evidente che la nostra parte politica non è contraria ad affidare all'Azienda altri compiti in alcuni settori comunitari, man mano che i regolamenti vengono approvati nel quadro del M.E.C.: dai problemi lattiero-caseari, per esempio, a quelli della carne. Sussiste però la questione: legge o decreto? È chiaro che, se bisogna fare le cose bene, è preferibile di gran lunga il decreto del Presidente della Repubblica, che è più immediato, anziché la legge, che deve essere prima coordinata dal Governo, approvata dal Consiglio dei Ministri, sottoposta all'esame dei due rami del Parlamento, per cui non si avrebbe quella tempestività che invece l'urgenza del caso richiede.

Si tratta d'altra parte di un decreto del Presidente della Repubblica, organo cioè al di sopra di ogni parte politica.

Circa poi il terzo emendamento, quello soppressivo delle parole del terzo comma, « fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici », ritorniamo all'argomentazione di ieri. Desidero chiedere preventivamente all'onorevole rappresentante del Governo quali sono a tutt'oggi i settori del Mercato comune coperti dalla presenza di Enti istituzionalizzati od organismi pubblici.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Principalmente quello del riso.

FRANZO. Anzitutto l'Ente risi non è un organismo privato. A differenza della Federconsorzi, infatti, l'Ente risi è un ente di diritto pubblico: istituito nel 1933 è un organismo sottoposto a tutti i controlli dello Stato. Vi sono infatti nel Collegio dei Sindaci tre funzionari ministeriali: un Direttore generale del Ministero dell'agricoltura, un Direttore generale del Ministero dell'industria e commercio, un Direttore generale del tesoro. I conti e il bilancio, poi, sono esaminati e controllati dalla Corte dei conti. Si tratta insomma di un Ente di diritto pubblico, la cui differenza con similari altri organismi è notevole.

Si vorrebbe quindi fare un copione, quando invece abbiamo, in uno specifico settore, un organismo che ha un'esperienza ultratrentennale. La produzione è incentrata per il 90 per cento circa in poche zone (Vercelli, Pavia, Novara e Milano); nelle quali l'Ente dispone di idonee attrezzature, larghe esperienze e sufficienti magazzinaggi per lo stoccaggio dell'intera produzione.

OGNIBENE. Tutto questo l'Ente risi potrebbe metterlo a disposizione dell'A.I.M.A.

FRANZO. Io non vedo la ragione d'una richiesta del genere.

Posso invece accettare il discorso per quanto riguarda un altro problema: è evidente che nella misura in cui entrerà in vigore il regolamento comunitario per il mercato del riso ad esso si dovranno adeguare anche le strutture dell'Ente risi.

Sul piano comunitario si parla di dare all'Ente risi un'organizzazione europea, perché – come sapete – fra i sei paesi aderenti alla comunità soltanto l'Italia e la Francia producono riso, ma la Francia in quantità solo sufficiente al proprio fabbisogno, mentre l'Italia esporta annualmente oltre 2 milioni di quintali di risone. L'unico paese esportatore è dunque l'Italia, tanto che l'Ente risi è visto come un organismo che può mutarsi da ente a carattere nazionale ad organismo addirittura a carattere europeo, riconosciuto idoneo dal M.E.C.

Vorrei trovare una convergenza di opinioni perché, quando – al più tardi in settembre – il regolamento comunitario sarà concordato (prima comunque del nuovo raccolto del risone che avverrà in autunno) il Governo intervenga per adeguare le strutture dell'Ente Risi alle nuove esigenze emerse dal carattere comunitario della produzione risicola.

Proporrei pertanto di votare l'articolo 3 ne testo originario presentando un ordine del giorno che inviti il Ministro dell'agricoltura ad intervenire per adeguare l'Ente risi alle nuove esigenze comunitarie.

Detto questo, mi dichiaro contrario ai due emendamenti all'articolo 3 proposti dall'onorevole Magno.

MARRAS. Desidero ribadire le ragioni già illustrate per cui intendiamo chiedere il voto sull'emendamento soppressivo, da me presentato. Noi siamo anche contrari all'articolo 25 che intende chiudere i conti, senza rendiconto, delle passate gestioni e soprattutto non intendiamo che nel disegno di legge vi sia riferimento alle gestioni passate della Federconsorzi.

Vorrei poi fare alcuni rilievi a proposito di quanto ha detto l'onorevole Franzo sull'emendamento Magno. Noi insistiamo perché i compiti all'azienda siano affidati con legge e non con decreto presidenziale. Abbiamo aperto un dibattito sui problemi della politica agraria comunitaria e la settimana scorsa il Ministro dell'agricoltura ha affermato in Senato l'esigenza che il Parlamento s'interessi più vivacemente a tali problemi. Ci ha richiamato dunque egli stesso lamentando il limitato interesse del Parlamento per questi temi, e questa è una critica che si può rivolgere a tutti i gruppi.

DE LEONARDIS, *Relatore*. C'è una mia vecchia relazione ad uno dei Bilanci della Agricoltura che ha ampiamente trattato il tema.

Solo la sua parte non ha partecipato alla discussione. Si sono sempre richieste assicurazioni ed indirizzi, ma sempre da parte nostra.

AVOLIO. Ma il Parlamento non se n'è mai occupato in sede plenaria. Tuttavia io ricordo la sua relazione, onorevole De Leonardis, sulla quale abbiamo anche polemizzato.

MARRAS. Comunque, tutti conveniamo sull'esigenza che il Parlamento si occupi più direttamente di questi problemi che determinano tanta parte della politica agraria nazionale. Quindi, il fatto che ogni nuovo regolamento comunitario venga esaminato dal Parlamento in occasione d'una legge che determini l'organismo di intervento, è un'occasione che ci dobbiamo augurare si verifichi molto spesso perché ci consentirebbe d'intervenire in questo campo. Cioè il Parlamento verrebbe in tal modo posto in grado d'intervenire nei vari momenti nella politica agraria, nel settore zootecnico, in quello dei grassi, e così via.

Terzo rilievo sull'ultimo emendamento che prevede la soppressione dell'inciso « fatta eccezione per quei prodotti, per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici ».

All'onorevole Franzo è molto caro l'Ente risi. Si rileva dal calore con cui è intervenuto varie volte in questo argomento. Se noi sopprimiamo « fatta eccezione, eccetera », siccome la legge si riferisce al regolamento n. 19, non innoviamo niente circa l'Ente risi, però non ci chiudiamo le porte. Se domani, come è stato detto, l'azienda che andiamo costituendo si qualificasse, si facesse una sua esperienza, una sua capacità, niente impedirebbe che in futuro l'azienda potesse intervenire. Sopprimendo quella parte dell'articolo, noi non compromettiamo niente della situazione attuale, ma diamo facoltà all'azienda di poter operare anche in questo settore.

Per cui ci sembra che l'accoglimento di questi nostri tre emendamenti, e in particolare dei due emendamenti circa la necessità di una legge e circa gli altri organismi attualmente operanti in questo campo, possano essere accettati dalla maggioranza senza alcuna preoccupazione di fondo.

FERRARIS GIUSEPPE. Noi saremmo favorevoli alla soppressione dell'inciso dell'articolo 3: « fatta eccezione per quei prodotti

per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi politici ». E a tal riguardo si fa menzione di un ente che già opera, precisamente l'Ente risi. A parte la struttura e le attrezzature che ha l'Ente risi, possiamo dire che questo ha dato motivi di preoccupazione sia da parte dei produttori, sia da parte dei lavoratori. Ora, dato che un'azienda di Stato si sta costituendo per quanto riguarda il grano, bisognerebbe che questa azienda potesse rivolgere lo sguardo anche a un settore primario, come quello della produzione del riso, che ha sollevato le proteste – come dicevamo – sia dei lavoratori sia dei produttori. Per questi motivi riteniamo che debba essere per lo meno lasciata la porta aperta, togliendo queste tre righe dal penultimo comma dell'articolo 3. L'azienda di Stato potrà sempre rivolgere lo sguardo anche a questo importante settore della produzione del riso, dato che la funzione dell'Ente risi non è stata molto democratica, sia per quanto riguarda il consiglio d'amministrazione, sia per quanto riguarda il commissario che ha retto questo ente per troppo tempo.

TRUZZI. Desidero richiamare la Commissione innanzi tutto ad una realtà: che noi siamo partiti per fare presto qualche cosa, perché si sta mietendo al sud e presto si mieterà anche al nord. Si vuole allargare invece la sfera d'azione della legge per farvi entrare problemi che nella proposta del Governo non entravano.

Poi c'è un secondo profilo: e qui veramente ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Se i produttori agricoli italiani sono una massa di mentecatti, di incapaci, di incoscienti, di gente da bandire dal consorzio civile, dobbiamo dirlo chiaramente. Qui minuto per minuto si nega ogni capacità ai produttori agricoli anche in nome della cooperazione. Se c'è un settore anche piccolo, in cui i produttori agricoli sono riusciti a crearsi un organismo di mercato, si vuole distruggere questo organismo per il solo fatto che se lo sono fatto i produttori. I comunisti vogliono che si dia tutto nelle mani dello Stato e dal loro punto di vista sono logici. Però il Governo ha scelto una altra strada e su questo mi pare che almeno la maggioranza debba sostenere il Governo. Io mi oppongo a qualunque modifica che cambi l'impostazione. Se si dovesse arrivare a questo, chiederemmo la sospensione della discussione di questo disegno di legge. Io mi rifiuto di andare avanti in questa impostazione che all'interno della maggioranza giunge a cambiare la natura del provvedimento. In Francia, Olanda, Germania, ci sono le organizzazioni di mercato che nessun Parlamento e nessun Governo sta mettendo in discussione. Chiedo quindi almeno un po' di rispetto anche per i produttori agricoli italiani. Se questo punto di vista non viene condiviso, ognuno si prenda le proprie responsabilità.

Perciò sono contrario a questi emendamenti e chiedo che si riconoscano almeno in qualche settore le capacità dei produttori agricoli di darsi le loro organizzazioni di mercato.

MICELI. L'onorevole Truzzi si erge spesso a nostro mentore. Ha detto che dobbiamo mantenerci nel tema, che non dobbiamo allargare la discussione. Però, tanto per dare una prova di coerenza, ha detto che noi siamo contrari alla cooperazione e che siamo per gli enti di Stato. Così non solo è uscito dal tema, ma ha allargato la visuale della Commissione a cose che non c'entrano.

AVOLIO. Ma se le abbiamo inventate noi le cooperative, in Italia!

MICELI. Lasciamo quindi stare questa difesa della cooperazione in nome dell'Ente risi. Mi riferisco alle parole dell'onorevole Ferraris: voi non volete vincere, volete stravincere. Proponendo la soppressione delle parole « fatta eccezione » e seguenti, non intendiamo affatto sopprimere la possibilità che l'Ente risi abbia tutto questo. Questa, infatti, è soltanto una parte del secondo comma dell'articolo 2, dove si legge: « All'azienda saranno affidati con decreto del Presidente della Repubblica i compiti di intervento sul mercato ». Se il Ministero dell'agricoltura ritiene che l'Ente risi per suo conto vada bene, in tal caso non fa alcuna proposta di soppressione. Possono esserci ragioni pro e contro: noi non le discutiamo; voi volete però precostituire delle soluzioni, quando voi stessi, come Governo, avete la possibilità di includere o escludere l'Ente risi dai compiti dell'A.I.M.A. Ritengo pertanto che, se non volete stravincere, dovete almeno accettare la soppressione delle parole « fatta eccezione ».

DE LEONARDIS, *Relatore*. L'articolo 189, secondo comma, dello statuto della C.E.E. così come è stato fatto rilevare ieri, dice che i regolamenti sono direttamente applicabili. Per questa ragione – non è cioè possibile essere di contrario avviso a quello che un Ente supernazionale decide – e per la funzionalità, ossia per la celerità con cui questi regolamenti debbono essere applicati, mi pare che chiedere di utilizzare lo strumento della legge in luogo del proposto decreto presidenziale significa essere fuori della realtà. Si obietta che

così avremo la possibilità di controllare un po' da vicino la politica agraria. Anzitutto bisognerebbe, eventualmente in sede di formazione dei regolamenti, dare il proprio parere a chi va a trattare; e anche in questo caso non si può dare una rigida delega, perché, quando si va a trattare, bisogna che nelle trattative si abbiano dei margini di opinabilità e di discrezionalità. Vi sono altri strumenti per poter controllare ed essere informati in sede parlamentare dell'attività che si svolge in seno alla Comunità; ritengo quindi che, sotto questo profilo, l'emendamento che richiede la legge per poter affidare all'A.I.M.A. l'applicazione dei regolamenti comunitari non risponda a necessità obiettive.

Vorrei dire qualcosa anche a proposito dell'emendamento soppressivo delle parole « fatta eccezione » e seguenti. La maggioranza vuole affermare un fatto positivo, e cioè che quegli organismi che ormai funzionano egregiamente in difesa del consumatore non debbono essere posti sotto la giurisdizione dell'A.I.M.A. Questo per diverse ragioni: anzitutto perché riteniamo che sia indispensabile nella programmazione l'unicità di indirizzi, ma con pluralità di organismi e di strumenti. Quello che è necessario avere è una visione globale e unica, non un unico strumento, anche perché la specializzazione è più idonea a soddisfare in maniera precisa le esigenze obiettive di ogni settore. Inoltre noi non vogliamo, creando questo unico organismo, aumentare le spese di funzionamento dell'A.I.M.A., gravanti sul bilancio dello Stato e su quello dei produttori.

In definitiva, noi siamo contro la unicità degli strumenti e l'assorbimento in un Ente unico di quella che deve essere la politica agraria, unica – ripeto – nella impostazione, ma plurima negli strumenti di esecuzione. Questo è il nostro atteggiamento preciso.

MICELI. L'onorevole Truzzi sostiene che la politica agraria deve essere fondata sugli Enti tra produttori. A ciò noi ci opponiamo, per cui la questione rimane in discussione. Voi invece già con questa legge, precisamente con questo inciso, vorreste chiuderla!

DE LEONARDIS, *Relatore*. Io ho semplicemente affermato che identificare la unicità di politica agraria con la unicità degli strumenti esecutivi è un errore.

MAGNO. Ma nessuno chiede questo!

DE LEONARDIS, *Relatore*. Questo equivoco deve essere diradato. Noi della maggioranza siamo assolutamente contrari a un unico organismo, sia questo l'A.I.M.A. o un Ente di sviluppo o altro organismo; siamo invece favorevoli al criterio fondamentale della programmazione, che tratta organicamente il problema economico. A presiedere alla realizzazione devono essere però strumenti specializzati quanto più possibile, in mano ai produttori, che sanno difendere i loro diritti e anche, naturalmente aiutati, procedere allo sviluppo delle loro aziende.

MICELI. Ma è una questione gravissima! La parola « istituzionalmente » non si riferisce neppure alla legge. L'ente per olivicoltura – per esempio – ha un suo statuto e se c'è un intervento in quel settore lo dobbiamo affidare a quell'ente.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Dirò pochissime cose perché mi pare che il Relatore abbia sufficientemente illustrato anche la posizione del Governo. In particolare, in relazione all'emendamento Ognibene, si è detto da parte degli oppositori che la soppressione di questa parte del comma dovrebbe servire a lasciare aperta l'eventuale scelta da fare nei confronti di questi enti che già hanno « istituzionalmente » il compito di svolgere interventi sul mercato. Ma io dico che il Governo, proponendo questo comma in questi termini, ha già fatto praticamente la sua scelta che può piacere oppure no.

MICELI. Questa scelta dev'essere ancora decisa dal Parlamento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Qui siamo di fronte al Parlamento, ed il Governo si presenta con una sua opinione che sottopone al parere del Parlamento che può dire sì o no. Ma il Governo ha già la sua opinione.

In altri termini, c'è un Governo che presenta la sua proposta, il Parlamento la discute; il relatore dice la sua opinione. Ora il Governo deve dire la sua; ed è questa: se è stata presentata questa proposta vuol dire che il Governo ne è convinto; quindi la scelta è stata già fatta; vuol dire cioè che il Governo ha già valutato il problema ed ha ritenuto che quegli enti, che hanno istituzionalmente il compito d'intervenire nel mercato, devono godere dell'eccezione di cui al secondo comma dell'articolo 3. Tali enti, è inutile ricordarlo, sono l'ente risi ed altri due: quello per la canapa e quello per il bergamotto.

MICELI. Di quest'ultimo è stato proposto lo scioglimento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il parere del Governo, dunque, non può non essere che quello contenuto nel testo dell'articolo presentato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avete ascoltato il parere del relatore e quello del Governo che sono contrari all'emendamento. Ha chiesto di parlare l'onorevole Avolio. A che titolo?

AVOLIO. Parlo per mozione d'ordine. Poiché è stata avanzata dall'onorevole Truzzi poc'anzi una proposta di sospensiva, nel caso che si insista su questo emendamento, desidero sapere se questa proposta è confermata.

TRUZZI. Desidero dirle che i profili politici interni alla maggioranza del mio intervento non sono cose che a lei debbano interessare.

AVOLIO. E invece sì! C'è la posizione di un membro della maggioranza in contrasto con un altro membro della maggioranza; e per questo contrasto sull'emendamento Ognibene l'onorevole Truzzi ha chiesto la sospensiva.

TRUZZI. Non è vero!

PRESIDENTE. Onorevole Avolio, l'onorevole Truzzi non ha avanzato una formale proposta di sospensiva. Faccio osservare del resto che a fronte di emendamenti non possono essere presentate richieste di sospensiva.

AVOLIO. Proprio perché non l'ha avanzata formalmente, io ho inteso richiamare l'attenzione sul fatto che ha valore poltico e non procedurale.

MICELI. Siccome il punto non è chiarito, non si può chiedere di discutere intanto sugli altri articoli e rimandare questo alla fine della discussione?

PRESIDENTE. Il punto è chiarito: non può esservi sospensiva. Sugli emendamenti sono state illustrate le posizioni di tutte le parti, del relatore e del Governo.

MICELI. Si può comunque chiedere che su tale argomento si discuta alla fine.

PRESIDENTE. Si può chiedere. L'onorevole Della Briotta ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Ognibene.

DELLA BRIOTTA. La dichiarazione dell'onorevole Ferraris aveva significato preciso. La nostra polemica nei confronti dell'Ente risi non è di oggi, ma ho l'obbligo di dire che non abbiamo niente contro l'Ente risi in sé, che ha anche dei meriti nei confronti dei produttori. Tuttavia l'Ente potrebbe funzionare molto meglio. Del resto, le timide riserve dell'onorevole Franzo ci danno ragione.

Io non avrei niente in contrario a votare l'articolo 3 nella sua originaria formulazione, ove però la Commissione lo accompagnasse con un preciso ordine del giorno che impegni il Governo a modificare l'Ente risi nelle sue strutture, affinché sia reso veramente efficiente nell'interesse dei consumatori e dei produttori. Altrimenti, dichiaro di astenermi dal votare l'articolo 3 nel suo testo originario.

FRANZO. Sono d'accordo sulla sua impostazione, onorevole Della Briotta, ma non invece sulla formulazione dell'ordine del giorno.

Quando noi infatti diciamo in un ordine del giorno che s'invita il Governo ad adeguare la struttura dell'Ente risi alle esigenze emerse dalla politica comunitaria, mi pare che si dica tutto.

DELLA BRIOTTA. Bisogna aggiungere: nell'interesse dei produttori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno va elaborato e presentato successivamente.

Ora pongo in votazione l'emendamento Marras, soppressivo dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 3: « ed assolti fino al 30 giugno 1964 dalla Federazione italiana dei consorzi agrari ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Magno ed altri al secondo comma dell'articolo 3, col quale si propone di sostituire le parole « con decreto del Presidente della Repubblica » con le parole « con legge ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 3 e precisamente delle parole: « fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del disegno di legge presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Sono organi dell'azienda:

il presidente;

il consiglio di amministrazione.

Presidente dell'azienda è il ministro per l'agricoltura e le foreste ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'azienda ed è composto:

a) da un sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, nominato con de-

creto del ministro per l'agricoltura e le foreste, con funzioni di vicepresidente;

b) dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) da direttore generale dell'alimentazione del ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) dall'ispettore generale capo per gli affari economici del ministero del tesoro;

e) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del ministero dell'industria e del commercio;

f) da un consigliere di Stato, designato dal presidente del Consiglio di Stato;

g) da due esperti.

Un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, è segretario del consiglio di amministrazione.

I due componenti di cui alla lettera *g*) sono nominati con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste. Essi dureranno in carica tre anni ».

Un emendamento all'articolo è costituito dall'articolo 13 della originaria proposta Avolio (ora proposta 853-*bis*). Ne do lettura:

« L'Ente di cui all'articolo 5 ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è retto da un consiglio di amministrazione così costituito:

due rappresentanti designati dal Ministero delle partecipazioni statali di cui uno con funzione di presidente dell'Ente;

due rappresentanti designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzione di vice presidente dell'Ente;

due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero;

tre rappresentanti rispettivamente designati dai Ministeri del bilancio, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale:

un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, debitamente riconosciute.

Il controllo contabile dell'Ente viene esercitato da un comitato di revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti, designati, nell'ordine, da rappresentanti dei Ministeri del bilancio, con funzione di presidente, del tesoro, del commercio estero, dell'agricoltura e foreste e delle partecipazioni statali.

Il fondo di dotazione dell'Ente è costituito dai beni ad esso trasferiti con la presente legge ».

Prego l'onorevole Avolio di illustrare il suo emendamento.

AVOLIO. Non posso che confermare la posizione già assunta ieri in occasione della presentazione dell'emendamento all'articolo 2.

Con questo articolo noi davamo una sua struttura all'Ente da noi proposto per le gestioni pubbliche in agricoltura. Ritengo peraltro che, essendo stato respinto dalla maggioranza il nostro articolo, anche questo emendamento non può non ricevere lo stesso trattamento.

Non ritengo pertanto di dovermi dilungare ulteriormente nella sua illustrazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Magno e Marras:

« Sostituire le lettere dalla *a*) alla *g*) con le seguenti:

a) da un funzionario del Ministero per l'agricoltura e le foreste;

b) da un funzionario del Ministero per l'industria e il commercio;

c) da un funzionario del Ministero per il commercio con l'estero;

d) da un funzionario del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;

e) da un funzionario del Ministero per il tesoro;

f) da un magistrato del Consiglio di Stato;

g) da tre rappresentanti della cooperazione, designati rispettivamente dalle tre associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela più rappresentative del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute;

h) da sei rappresentanti delle categorie dei produttori e dei lavoratori agricoli, designati rispettivamente dalle sei associazioni nazionali più rappresentative ».

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« I funzionari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) sono designati dalle rispettive amministrazioni scegliendoli tra i funzionari in servizio di grado non inferiore al quarto della gerarchia dello Stato.

Tutti i componenti il consiglio di amministrazione, esclusi il presidente, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei ministri. Essi durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per il triennio successivo.

Con le stesse modalità, per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede

alla sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

A tutti i membri del consiglio di amministrazione sono applicabili le incompatibilità stabilite per i funzionari dello Stato: particolarmente nessuno di essi può essere amministratore o consulente di società o ditte che abbiano convenzioni con l'azienda o appalti in genere ».

L'onorevole Magno ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

MAGNO. Prima di presentare il nostro emendamento, abbiamo voluto renderci conto della composizione dei consigli di amministrazione di altre aziende di Stato, come l'azienda ferroviaria, l'azienda delle poste, quella dei monopoli e quella dell'E.N.EL. Ci siamo così convinti della necessità di un cambiamento radicale del testo proposto dal Governo. Innanzi tutto non vediamo, tra le rappresentanze, una rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, cioè della cooperazione. Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale c'è una direzione generale per la cooperazione. L'onorevole Truzzi si è tanto soffermato sull'aspetto cooperativo dei consorzi agrari e della Federconsorzi. Nel disegno di legge, che prevede la possibilità che le cooperative partecipino alle gare per l'attribuzione dei servizi, sono stabiliti quattro rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste, cioè il Ministro, uno dei Sottosegretari e due direttori generali, ma non si prevede una rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che tra i suoi compiti ha anche quello di occuparsi della cooperazione.

Noi sappiamo che gli ammassi riguardano anche l'importazione dei prodotti stranieri. Non vediamo quindi perché non debba far parte del consiglio d'amministrazione un rappresentante del Ministero per il commercio con l'estero.

Siamo perciò per l'inclusione di un rappresentante del Ministero del lavoro e la riduzione da due a uno dei direttori generali del Ministero dell'agricoltura. Poi riteniamo necessaria che entrino a far parte del consiglio d'amministrazione tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle tre organizzazioni che rappresentano il movimento cooperativo, riconosciute dalla legge, e che vi siano sei rappresentanti delle categorie dei produttori e dei lavoratori agricoli, che dovrebbero essere designati dalle sei organizzazioni di categoria più rappresentative nel Paese. Abbiamo notato che i consigli di amministrazione di altre aziende di Stato sono più numerosi; non c'è quindi bisogno di restringere tanto la composizione del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A.

Noi siamo contrari alla rappresentanza dei Ministeri attraverso i direttori generali. Abbiamo notato che i consigli di amministrazione delle altre aziende di Stato sono formati da rappresentanti ministeriali di un certo grado, che vengono designati dai rispettivi Ministri e nominati con provvedimento del Consiglio dei ministri, non con decreto ministeriale. Si tratta nel nostro caso di un organismo che ha una certa importanza e non ci pare giusto che debbano essere nominati i suoi componenti con decreto del Ministro dell'agricoltura.

C'è una parte di questo nostro emendamento, che tratta la questione dell'incompatività. Mi riferisco precisamente all'ultimo comma: « A tutti i membri del consiglio di amministrazione sono applicabili le incompatibilità stabilite per i funzionari dello Stato; particolarmente nessuno di essi può essere amministratore o consulente di società o ditte che abbiano convenzioni con l'azienda o appalti in genere ».

In altre leggi che riguardano pure aziende autonome dello Stato v'è proprio un comma come questo che noi non abbiamo fatto altro che ricopiare e riportare.

PRESIDENTE. Invito il Relatore ad esprimere il proprio parere su questi emendamenti.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Avolio, mi riporto a quanto egli stesso ha detto.

Per quanto riguarda le proposte dell'onorevole Magno, in riferimento alla nomina di funzionari di grado non superiore al quarto, mi pare che per la legge Pitzalis non esistano più i gradi. Bisogna quindi sostituire la denominazione equivalente.

I direttori generali, che sono corresponsabili col Ministro nella politica agraria, potrebbero essere inclusi e non nel consiglio. Ma il disegno di legge governativo vuole indicare nella designazione dei direttori generali la esigenza obiettiva che i responsabili col Ministro della politica agraria o della politica in genere che si vuole perseguire da parte del Governo siano presenti alle decisioni. Dei funzionari di grado inferiore non potrebbero che riferire le direttive che partono dai loro capi.

La ragione dell'inclusione di più rappresentanti del Ministero dell'agricoltura mi pare

sia fondata, anche perché il Ministro dell'agricoltura, che è il più interessato, verrebbe in base alla proposta Magno ad essere rappresentato da un solo funzionario.

Per quanto riguarda la rappresentanza delle categorie, credo che bisognerebbe distinguere la fase operativa vera e propria da quella della impostazione di determinati problemi. Potrebbe darsi che in tale impostazione sia utile, oltre che opportuno, la presenza di altri organismi e altri rappresentanti.

Non penso si debba far ricorso al decreto del Presidente della Repubblica: questo sempre in omaggio a quel criterio di funzionalità e di speditezza che deve avere la burocrazia, se si vuole effettivamente adeguarla alle esigenze moderne. Queste sono le ragioni per cui non è possibile accettare l'emendamento, anche se potrebbe eventualmente trovarsi una intesa per soddisfare alle esigenze che in esso sono contenute.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anche a questo punto dovrei ripetere in massima parte quanto dichiarato dal Relatore. Mi pare ovvio che lo spirito che ha guidato il Governo nella compilazione di questo articolo 5 sia soprattutto quello di creare un organo non pletorico, ma d'altra parte con la prevalente presenza del Ministero dell'agricoltura: e ciò per ovvie ragioni di competenza. Non ho difficoltà a dirvi che si era partiti da un Consiglio di amministrazione più largo. Successivamente si è arrivati a questo che stiamo esaminando, d'accordo fra tutti i Ministeri, proprio per realizzare lo scopo principale, che è quello di un Consiglio di amministrazione molto agile e soprattutto competente nella materia. Per questa principale ragione insisto sul testo dell'articolo 5.

MICELI. Anche questi sono accordi di Governo?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Avete di fronte a voi il Governo: giudicatelo pure, ma non entrate in questi che sono affari interni di Governo!

PRESIDENTE. La invito, onorevole Miceli, a partecipare in maniera più tranquilla a questa discussione. Il Governo ha i suoi punti di vista, il Parlamento i propri: dopo ampia discussione, si potrà decidere e votare.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sono contrario alla inclusione nel Consiglio di amministrazione di rappresentanti di organismi, associazioni o altro, per le ragioni peraltro chiaramente esposte dal Relatore.

In questo emendamento debbo poi rilevare come si faccia riferimento al quarto grado della gerarchia dello Stato, il che è improprio, in quanto i gradi ormai non esistono più. Dovrei inoltre rilevare che, mentre si stabilisce che « i funzionari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*) sono designati dalle rispettive amministrazioni, scegliendoli fra i funzionari in servizio di grado non inferiore al quarto della gerarchia dello Stato », questi componenti dovrebbero poi essere nominati « con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura »: non vedo insomma chiaramente il meccanismo di questa designazione. È evidente infatti che, se si stabilisce che ogni Ministero designa il proprio funzionario, viene a cadere qualunque altra proposta da parte di altri Ministeri.

Sono d'accordo nell'aggiungere al testo dell'articolo 5 del disegno di legge l'esplicita incompatibilità per i due esperti che avete prevista nell'ultimo comma del vostro emendamento. Sarei dunque del parere di accoglierlo, ma riferito soltanto ai due esperti; e non già per sottrarre gli altri membri all'incompatibilità, giacché per essi la questione è pacifica essendo tutti funzionari dello Stato. Potrebbe tuttavia accadere che i due esperti si trovino in condizioni d'incompatibilità.

Debbo anche aggiungere, venendo incontro a quanto ha detto l'onorevole Magno (e mi riferisco all'accenno fatto dal relatore), che non vedrei sfavorevolmente l'idea di studiare la possibilità d'una presenza nell'Azienda di rappresentanze delle categorie interessate, ma naturalmente non nel consiglio d'amministrazione.

Si potrebbe all'uopo studiare il modo di creare una commissione consultiva che potesse essere interpellata in ordine al riconoscimento dei requisiti dei soggetti da iscrivere nell'albo. Potrebb'essere in tal sede utile il contributo dei rappresentanti delle varie categorie.

Comunque, se dobbiamo fare uno sforzo per trovare una via d'accordo, facciamolo; ma se si deve fare avendo sulla testa la spada di Damocle della rimessione all'Assemblea, quest'accordo lo troveremo in aula. Sarebbe inutile farlo ora, sapendo *a priori* che arrivati all'articolo 21 o al 22 ci sarà la richiesta di rinvio in aula.

MICELI. Noi intendiamo discutere e modificare in meglio questa legge. Ci sono tre o quattro punti per noi fondamentali. Se la maggioranza arriva a delle soluzioni accettabili noi non chiederemo la rimessione all'Assemblea, altrimenti sì.

In ogni caso la discussione che facciamo ora qui non è affatto perduta, giacché anche in sede referente si deve fare pur sempre una discussione. Avremo il vantaggio che degli argomenti che saranno accettati già qui non si discuterà poi in aula. Si può dunque esaurientemente parlare delle modifiche migliorative da apportare alla legge e avremo sempre quadagnato tempo perché né in sede referente né in Assemblea ridiscuteremo su questioni già accolte. Per esempio, raggiunto un accordo sulla scelta dei candidati all'albo, non si rifarà una discussione su questo punto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Avolio, sostitutivo dell'articolo 5, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Magno, contro il quale si sono espressi il relatore e il Governo.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Villani ha proposto i seguenti due emendamenti:

« *Aggiungere all'elenco dei componenti il consiglio d'amministrazione, dopo la lettera c*): dal direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

« *Sopprimere la lettera* g) ».

Qual è l'opinione del relatore?

DE LEONARDIS, *Relatore*. Non so, pregiudizialmente, se si possa accogliere il primo emendamento, dato che i componenti del consiglio d'amministrazione sono sempre in numero dispari. Sul secondo, che prevede l'esclusione degli esperti, sono contrario.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo non ha incluso un rappresentante del ministero del lavoro. Se volete, possiamo metterlo, ma per avere un numero dispari dobbiamo allora levare un esperto, oppure portare gli esperti a tre.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Villani.

(*È approvato*).

L'onorevole Villani, col secondo emendamento, propone di sopprimere la lettera *g*) dell'articolo 5, che riguarda l'inclusione di due esperti nel consiglio d'amministrazione. Si sono già pronunciati contro il relatore e il rappresentante del Governo.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo della lettera *g*).

(*Non è approvato*).

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. C'è ancora una aggiunta da fare all'articolo 5. Dobbiamo dire che per gli esperti c'è un criterio di incompatibilità. L'onorevole Miceli aveva proposto questa formula: « Due esperti, nominati tra quelli che non hanno cariche di amministratori o consulenti di società ». Io invece vorrei proporre: « due esperti che non abbiano comunque interessi nell'espletamento dei servizi che saranno affidati agli assuntori a norma del successivo articolo 10 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa formula della lettera *g*) dell'articolo 5, proposta dal rappresentante del Governo.

(*È approvata*).

PRESIDENTE. L'articolo 5 risulta formulato nel seguente testo:

« Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'azienda ed è composto:

a) da un sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, nominato con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste, con funzioni di vicepresidente;

b) dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) dal direttore generale dell'alimentazione del ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) dal direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) dall'ispettore generale capo per gli affari economici del Ministero del tesoro;

f) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio;

g) da un consigliere di Stato designato dal Presidente del Consiglio di Stato;

h) da due esperti, che non abbiano comunque interesse nell'espletamento dei servizi che saranno affidati dall'azienda a norma del successivo articolo 10.

Un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, è segretario del consiglio di amministrazione.

I due componenti di cui alla lettera *h*) sono nominati con decreto del ministro per l'agri-

coltura e le foreste. Essi durano in carica tre anni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Il presidente ha la rappresentanza, a tutti gli effetti, dell'azienda. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente ».

L'onorevole Magno propone di aggiungere il seguente comma:

« Il Consiglio di amministrazione è convocato normalmente ogni settimana, straordinariamente ogni qualvolta il Ministro lo ritenga necessario.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; per quella delle deliberazioni la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità di voti prevale il vito del Presidente ».

DE LEONARDIS, *Relatore*. Sono del parere che questa norma sia di competenza statutaria; non può essere proposta con legge.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Anche io credo che sia materia di statuto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Magno, a cui si sono dichiarati contrari relatore e rappresentante del Governo.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 6 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

« Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera lo statuto dell'azienda e le sue eventuali modificazioni;

b) delibera sui progetti di regolamenti per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi dell'azienda;

c) delibera sulla istituzione, soppressione o cambiamento di sede degli uffici dell'azienda e sull'assegnazione dei compiti al personale;

d) delibera il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare al Parlamento in allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendiconto generale dello Stato;

e) delibera sulla iscrizione e sulla cancellazione dagli albi dei soggetti che possono essere abilitati ad assumere servizi inerenti alle finalità dell'azienda;

f) delibera sugli schemi di contratto e sui disciplinari tipo;

g) delibera sui negozi per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'azienda e sulla relativa resa dei conti;

h) delibera sui contratti di fornitura di beni strumentali occorrenti al funzionamento dell'azienda;

i) delibera sulle transazioni e sulla opportunità di promuovere azioni giudiziarie o di resistere nei giudizi;

l) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'azienda ».

Gli onorevoli Ognibene, Magno e Marras propongono i seguenti emendamenti:

« Alla lettera *d*), tra la parola « Parlamento » e le parole « in allegato », aggiungere « per l'approvazione ».

« Sopprimere la lettera *e*) ».

OGNIBENE. Per quanto riguarda il primo emendamento, non credo che ci siano da spendere molte parole. Con l'aggiunta delle parole « per l'approvazione » intendiamo affermare la necessità di un controllo di merito del Parlamento sull'attività degli enti pubblici in generale e in questo caso della costituenda A.I.M.A.

Per quanto riguarda la proposta di sopprimere la lettera *e*) noi riteniamo che questi albi siano inutili, nel senso che, come abbiamo proposto con gli emendamenti agli articoli 10 e 11, noi intendiamo prospettare nello ambito del contenuto di questo disegno di legge una chiarificazione su quali possono essere i soggetti abilitati ad effettuare gli ammassi. Quindi vogliamo indicare in modo preciso, con una diversa formulazione dell'articolo 10, quelli che devono essere questi soggetti. Inoltre nei rapporti tra azienda di Stato e assuntori, con la diversa formulazione dell'articolo 11 che noi proponiamo, viene fuori la superfluità del mantenimento di questi albi. L'istituzione di un albo di questo genere potrebbe dare un potere discrezionale all'azienda di Stato, che potrebbe domani anche essere usato in modo discutibile. La conferma di queste perplessità mi pare che venga anche dalla proposta che prima avanzava l'onorevole Sottosegretario, di affiancare alla azienda una commissione consultiva. Per questi motivi chiediamo la soppressione della lettera *e*) dell'articolo 7.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Ritengo che, così come è prospettato il funzionamento dell'azienda, non sia possibile accogliere l'emendamento alla lettera *d*), perché chi delibera e approva il bilancio è il Consiglio di amministrazione dell'ente.

Per quanto attiene alla soppressione della lettera *e*) ci troviamo di fronte a una impostazione diversa del funzionamento; a nostro avviso è necessario che vi sia la iscrizione all'albo degli assuntori che sono chiamati per concorrere all'asta, alla licitazione privata o alla trattativa pubblica.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento, sono d'accordo col Relatore e non mi ripeto. Per quanto riguarda la soppressione della lettera *e*), giustamente l'onorevole De Leonardis ha fatto osservare che qui ci troviamo di fronte a una questione di fondo. Vorrei chiedere peraltro all'onorevole Ognibene perché si debba nutrire questa preconcetta ostilità verso l'albo degli operatori in questa materia.

L'albo mi sembra infatti una garanzia per tutti, soprattutto per quelli che, stando alla opposizione in sede politica, hanno maggior preoccupazione che non vengano fatti favoritismi. Preferisco senz'altro l'albo alla piena discrezionalità dell'amministrazione di scegliere chi vuole. Del resto, non vi è forse l'albo degli esattori delle imposte di consumo, dei costruttori e via dicendo?

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Ognibene.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo della lettera *e*) dell'articolo 7, al quale si sono dichiarati sfavorevoli il Relatore e il rappresentante del Governo.

(*Non è approvato*).

MICELI. Chiedo all'onorevole Sottosegretario se non pensa si debba aggiungere a qualche punto la norma sulla Commissione per l'albo. Infatti, fra le parole « delibera » e « sulla iscrizione » si potrebbe aggiungere l'inciso: « sentita la Commissione ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Questa aggiunta si potrà fare in sede di discussione dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del disegno di legge, del quale ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

« Gli uffici dell'azienda sono alle dipendenze di un direttore che sovrintende allo svolgimento di tutti i servizi e ne è il responsabile.

In particolare il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni, provvede alla conservazione e pubblicazione degli atti di cui al successivo articolo 10 ed assolve per delega, salvo notifica, del consiglio di amministrazione determinati compiti di spettanza dello stesso nelle materie indicate sotto le lettere *c*), *g*), *h*), *l*) dell'articolo precedente ».

L'onorevole Magno, insieme agli onorevoli Marras e Ognibene, hanno presentato i seguenti emendamenti:

« *Sopprimere le parole*: ed assolve per delega, ecc. ».

« *Aggiungere il seguente comma:*

« Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei ministri. La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi altra attività o impiego ».

L'onorevole Magno ha facoltà di illustrarlo.

MAGNO. Se alcuni membri del Consiglio di amministrazione sono ormai nominati sulla base del decreto ministeriale, mi sembra logico che il Direttore generale non debba essere nominato con decreto presidenziale. Proporrei pertanto la seguente nuova formulazione dell'emendamento: « Il direttore è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste... ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Il direttore non è un estraneo qualsiasi: è un funzionario come tutti gli altri. Effettivamente potrebbe essere nato questo dubbio, ma esso cade leggendo l'articolo 15, che stabilisce che « l'azienda di Stato, per gli interventi nel mercato agricolo, si avvale, per il funzionamento dei suoi uffici, di personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ». Quindi, poiché anche il direttore fa parte del personale dell'azienda, e non ne rappresenta un organo, non vi è necessità alcuna di stabilire – come l'emendamento vorrebbe fare – delle incompatibilità.

Vorrei invece accogliere, in parte almeno, il primo emendamento all'articolo 8, quello cioè riguardante la cosiddetta delega. Potrei esser favorevole a una riduzione delle materie per le quali sarebbe ammessa la delega; che

è una delega salvo notifica: il che significa che la stessa è stata sì concessa, ma per avvalersene occorre di volta in volta la notifica al Consiglio di amministrazione.

Io quindi sono d'accordo circa l'esclusione delle lettere *g*) ed *l*). La questione della delega mi sembra invece pacifica per quanto riguarda la lettera *c*), che riguarda solo l'organizzazione degli uffici, per cui è ovvia l'eventuale delega al direttore. Altrettanto ovvia è la possibilità di delega per le forniture dei beni dell'azienda previste dalla lettera *h*). Invece, in riferimento alla lettera *g*), che si riferisce ai negozi per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'azienda, è giusto che non sia prevista una delega per il direttore dell'azienda, trattandosi di un compito che deve essere di competenza del consiglio di amministrazione. Lo stesso dicasi per la lettera *l*), che, essendo molto generica, potrebbe indurre a sconfinare da certi limiti.

Per questi motivi prego l'onorevole Magno di non insistere sulla seconda parte dell'emendamento, riguardante la nomina del direttore, e prego nel contempo la Commissione di voler accogliere la prima parte relativamente alle lettere *g*) ed *l*).

MICELI. Certo ciò che ha detto l'onorevole Sottosegretario ci tranquillizza sulla questione della nomina del direttore, ma vorremmo che fosse più esplicito.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ho difficoltà. Si può infatti aggiungere al 1° comma dell'articolo 15, là dove è detto che l'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale del personale del Ministero dell'agricoltura per il funzionamento dei suoi uffici, un inciso.

MAGNO. Si può anche aggiungere al 1° comma: « è scelto con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non credo che si debba accentuare troppo la questione.

MICELI. L'onorevole Sottosegretario ha detto che tutto il personale deve essere del Ministero dell'agricoltura.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Come si fa per il direttore generale delle foreste.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Diciamo all'articolo 8: « scelto fra il personale del ministero dell'agricoltura ».

DE LEONARDIS, *Relatore*. Penso che sia il caso di lasciare la lettera *l*), ma con la restrizione di fare esercitare ogni altro compito di ordinaria amministrazione inerente alla gestione dell'azienda.

MICELI. Ma la lettera *l*) si riferisce al consiglio di amministrazione, ed è giusto, perché l'esercizio di ogni altro compito inerente alla gestione dell'azienda è un compito specifico che non si può affidare al direttore.

PRESIDENTE. Secondo le proposte testé formulate si potrebbe votare l'articolo 8 in questo modo: inserendo al primo comma, dopo la parola « direttore », « scelto fra il personale del ministero dell'agricoltura e delle foreste ». In tal modo si considera, però, ritirato l'emendamento Magno.

Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 8 nella seguente formulazione:

« Gli uffici dell'azienda sono alle dipendenze di un direttore, scelto tra il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Egli sovraintende allo svolgimento di tutti i servizi e ne è il responsabile ».

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma:

« In particolare il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni, provvede alla conservazione e pubblicazione degli atti di cui al successivo articolo 10 ed assolve per delega, salvo notifica, del consiglio di amministrazione determinati compiti di spettanza dello stesso nelle materie indicate sotto le lettere *c*), *g*), *h*), *l*) dell'articolo precedente ».

Onorevole Magno, se sarà approvato secondo le proposte del sottosegretario, lei ritira il suo emendamento soppressivo?

MAGNO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora rimane il testo governativo, dal quale vengono soppresse le lettere *g*) ed *l*).

Chiedo poi se l'inciso « salvo notifica » non si possa porre dopo le parole: « consiglio di amministrazione ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ho difficoltà alla modificazione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma dell'articolo 8 nel seguente testo:

« In particolare il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni, provvede alla conservazione e pubblicazione degli atti, di cui al successivo articolo 10, ed assolve per delega del consiglio di ammini-

strazione, salvo notifica, determinati compiti di spettanza dello stesso nelle materie indicate sotto le lettere *c*) ed *h*) dell'articolo precedente ».

(*È approvato*).

L'articolo 8 rimane pertanto così formulato:

« Gli uffici dell'azienda sono alle dipendenze di un direttore, scelto tra il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Egli sovraintende allo svolgimento di tutti i servizi e ne è il responsabile.

In particolare il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni, provvede alla conservazione e pubblicazione degli atti, di cui al successivo articolo 10, ed assolve per delega del consiglio di amministrazione, salvo notifica, determinati compiti di spettanza dello stesso nelle materie indicate sotto le lettere *c*) e *h*) dell'articolo precedente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

« Presso l'azienda è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del ministero del tesoro, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate ed esercita, in conformità delle leggi che ne disciplinano l'esercizio, il controllo di legittimità sugli atti dell'azienda; su quelli aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi a norma del successivo articolo 10, il controllo è svolto in via successiva.

Per l'esercizio delle attribuzioni indicate nel comma precedente è istituito presso l'Azienda un apposito ufficio della Corte dei conti.

Il consigliere delegato al controllo o, in caso di sua assenza od impedimento, il primo referendario preposto all'ufficio, nonché il direttore della ragioneria, o chi ne fa le veci, assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Per la stipulazione dei contratti dell'azienda non è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato.

I provvedimenti di approvazione dei contratti aventi per oggetto l'affidamento dei servizi a norma del successivo articolo 10 sono da assoggettare al visto semplice dell'ufficio di ragioneria dell'azienda ».

Gli onorevoli Beccastrini, Miceli e Antonini hanno presentato i seguenti due emendamenti:

« *Al secondo comma aggiungere le seguenti parole*: Essa fa il riscontro consuntivo delle spese dell'azienda e ha il diritto di richiedere e ricevere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese ».

« *Sopprimere il quinto comma* ».

BECCASTRINI. L'emendamento aggiuntivo s'illustra da sé. Al secondo comma dell'articolo 9 è detto che « la Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate », ma ritengo utile che venga altresì più esplicitamente indicata la funzione di controllo sulle spese dell'azienda. Penso che non dobbiamo spaventarci di abbondare in controlli, perché quel che avviene in altri enti lo esige. D'altra parte, se nell'articolo è previsto il controllo sulle entrate, è giusto estendere il controllo anche alle spese.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Mi pare che nella legge istitutiva della Corte dei conti sia previsto tra gli altri compiti proprio questo: di riscontrare i consuntivi delle spese dell'ente controllato. Quindi questo emendamento mi sembra superfluo.

Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo del quinto comma, non solo per ragioni di funzionalità, ma proprio per dare un andamento più celere allo svolgimento dei compiti dell'azienda, ritengo che non sia necessario il parere preventivo del Consiglio di Stato per la stipulazione dei contratti.

Naturalmente resta sempre il controllo successivo. Ci sono contratti di nessun conto, per i quali sarebbe superfluo sentire il parere della Corte dei conti, anche perché quando se ne avrà la necessità per potersi salvaguardare dalle responsabilità, sarà interesse del consiglio d'amministrazione chiederne il parere. È più una garanzia che vuole prendersi il consiglio d'amministrazione che una esigenza di controllo. Per questa ragione ritengo che il comma aggiuntivo sia superfluo, perché la norma è prevista dalla legge sulla Corte dei conti. E credo che anche il secondo comma sia superfluo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo col relatore, e mi auguro che il collega Beccastrini ritiri i due emendamenti, non per ragione di merito, ma per ragione di ortodossia legislativa. Sul primo osservo che è inutile dire quello che è già stabilito nella legge istituzionale della Corte dei conti. Anzi, questo potrebbe far sorgere qualche dubbio in or-

dine all'ampiezza di questo controllo, cioè potrebbe essere interpretato in senso restrittivo. Questo è proprio compito della Corte dei conti, quindi è inutile dirlo e potrebbe diventare dannoso.

Per quanto riguarda la soppressione del quinto comma, faccio mie le ragioni esposte dal Relatore. Vogliamo fare una azienda autonoma per realizzare il massimo possibile di scioltezza e di rapidità, specialmente in questa materia. Invece, se carichiamo l'azione di tutti i vincoli incombenti della pubblica amministrazione, tanto varrebbe che lo facesse la pubblica amministrazione. Quindi si esclude l'obbligatorietà del parere, ma ciò non toglie che il consiglio d'amministrazione si possa cautelare chiedendo il parere del Consiglio di Stato. Ma non possiamo per il carattere stesso dell'azienda, per i fini che deve conseguire e per la rapidità con cui i fini devono essere conseguiti, approvare questa norma che sarebbe dannosa.

BECCASTRINI. Ritiro il primo emendamento e mantengo fermo il secondo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo del quinto comma dell'articolo 9, proposto dall'onorevole Beccastrini. Sono contrari Relatore e Governo.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 9 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10:

« L'acquisto, la conservazione, la vendita dei prodotti, il relativo finanziamento ed ogni altra operazione per l'esecuzione degli interventi nel mercato dei prodotti agricoli, sono affidati, di regola, dall'azienda a cooperative, a consorzi o loro organizzazioni, o ad altri operatori riconosciuti idonei.

Presso l'azienda sono istituiti albi dei soggetti riconosciuti idonei ad assolvere i compiti di cui al precedente comma, con l'indicazione della circoscrizione territoriale nella quale ciascun soggetto è abilitato ad operare, nonché dei limiti di quantità di prodotto entro i quali può eseguire l'intervento.

La iscrizione nell'albo è fatta su domanda dell'interessato con delibera del consiglio di amministrazione dell'azienda, che accerta il concorso dei requisiti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio, con particolare riguardo all'attrezzatura tecnica e alla capacità finanziaria del richiedente ».

Informo che l'onorevole Avolio ha ritirato l'articolo 14 dello stralcio della sua proposta di legge, che era stata abbinata al disegno di legge governativo, ritenendolo non strettamente connesso con la nostra discussione.

All'articolo 10 sono stati presentati i seguenti emendamenti dagli onorevoli Ognibene, Antonini ed altri:

« *Sopprimere al primo comma le parole*: il relativo finanziamento ».

« *Sostituire, al primo comma, le parole*: a cooperative, a consorzi o loro organizzazioni, o ad altri operatori riconosciuti idonei, *con le seguenti*: a cooperative agricole o di consumo e a loro consorzi, a consorzi agrari provinciali regolati dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, nonché a consorzi tra enti locali e ad aziende o enti dei comuni e delle province aventi tra i loro scopi la conservazione, la lavorazione o la commercializzazione dei prodotti agricoli ».

« *Sopprimere il secondo e il terzo comma* ».

L'onorevole Ognibene ha facoltà di illustare i suoi emendamenti.

OGNIBENE. La prima proposta contenuta nell'emendamento deriva da questa preoccupazione: che questa esplicita indicazione del finanziamento potrebbe mettere in difficoltà determinati organi che volessero assumere la gestione di questi interventi nel mercato agricolo, perché evidentemente c'è il problema di avere il credito e di rendere accessibile il credito. L'articolo 10 del disegno di legge potrebbe anche essere interpretato nel senso che l'organismo deve, fin da quando chiede di partecipare alla gestione dell'ammasso, dimostrare una capacità propria di finanziamento, che certe cooperative non hanno, le quali invece possono acquisire questa capacità utilizzando le facilitazioni del credito.

Per quanto riguarda l'altra parte dell'emendamento, che si propone di sostituire al primo comma questa indicazione delle cooperative, dei loro consorzi, consorzi agrari ed altri enti e consorzi anche eventualmente gestiti dagli enti locali come assuntori di interventi nel mercato agricolo, tale esigenza deriva dal fatto che la formulazione che c'è nell'articolo, la quale oltre alle cooperative e consorzi e loro organizzazioni parla di « altri operatori riconosciuti idonei », è una formulazione molto estensiva, una formulazione che può includere altre persone che debbono essere escluse dall'ambito delle attività dell'azienda di Stato.

Inoltre desidero sottolineare il motivo per il quale noi vogliamo indicare anche gli altri organismi gestiti da enti locali, province e comuni. Perché non dobbiamo dimenticare che, oltre all'attività per quanto riguarda l'ammasso del grano, questo disegno di legge si propone di creare un'azienda che attraverso i decreti del Presidente della Repubblica può intervenire in altri settori per l'applicazione dei regolamenti comunitari, come la carne, prodotti lattieri caseari e così via, settori particolari nei quali forse è possibile e necessario l'intervento anche di altri enti.

Quindi, in sostanza, il nostro emendamento tende a circostanziare, a precisare quali devono essere gli enti verso i quali l'A.I.M.A. si deve rivolgere per fare espletare questi interventi nel mercato agricolo. Una volta ottenuta questa precisazione, diventano anche superflui gli ultimi due comma dell'articolo, per i quali proponiamo la soppressione.

DE LEONARDIS, *Relatore*. La presenza delle parole « relativo finanziamento » nell'articolo 10 non dovrebbe suscitare quelle perplessità di cui l'onorevole Ognibene ha parlato, perché la possibilità di finanziamento è accertabile nel momento della iscrizione nell'albo. Una volta formulato, rimane permanente questa capacità. Per quanto riguarda la sostituzione del primo comma, dirò che si intende fare delle discriminazioni che noi non siamo favorevoli ad accettare. Ci sono delle località dove non sono presenti organismi cooperativi o consortili e dove anche per ragione di riduzione di spese è consigliabile che l'ammasso lo faccia il privato. Quindi mi pare che sia utile che concorrano anche i privati. Io ho fatto un'affermazione di principio. Noi discriminazioni non ne vogliamo fare: siamo in una Repubblica democratica, ove tutti quindi devono avere eguali diritti, cittadini e organismi che siano.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Sono contrario agli emendamenti. Per quanto riguarda il primo, mi sembra ovvio che debba prevedersi il fatto del finanziamento; in merito al secondo, esso si collega all'altro emendamento all'articolo 11, il quale cambia completamente la impostazione del disegno di legge. Mentre quest'ultimo parte infatti dal presupposto di affidare questo compito a degli operatori, dei quali sia sì accertata la idoneità a tutti gli effetti, ma che siano messi poi in concorrenza fra loro, onde realizzare la più conveniente gestione di servizio, l'emendamento all'articolo 11 dell'onorevole Ognibene stabilirebbe invece questa automaticità di affidamento a tutti quelli che lo chiedessero e che fossero in grado di farlo. Ci troviamo pertanto su due posizioni assolutamente diverse, per cui – non foss'altro che per questa ragione – senza ulteriormente dilungarmi dichiaro di non poter accogliere l'emendamento.

Per quanto riguarda la esclusione o meno dei privati, oltre alle ragioni addotte dal Relatore, non ho difficoltà ad aggiungere che questa scelta fra i privati bisogna lasciarla a un criterio di opportunità da parte della azienda, la quale potrà anche in qualche caso escludere certe categorie di privati, là dove avesse ragione di ritenere che, così non facendo, si correrebbe il pericolo di un non perfetto funzionamento o di un non regolarissimo adempimento dei propri obblighi. Non si può, però, escludere a priori una intera categoria di operatori.

Mi dichiaro pertanto contrario a tutti e tre gli emendamenti presentati dagli onorevoli Ognibene e altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento, soppressivo delle parole « il relativo finanziamento » del primo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'altro emendamento, soppressivo del secondo e terzo comma dell'articolo 10.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la prima parte del primo comma dell'articolo 10, fino alle parole « dall'azienda a cooperative ».

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento tendente a sostituire alle parole finali del primo comma le seguenti: « a cooperative agricole o di consumo e a loro consorzi, a consorzi agrari provinciali regolati dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, nonché a consorzi tra enti locali e ad aziende o enti dei comuni e delle province aventi tra i loro scopi la conservazione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la parte finale del primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 10.

(*È approvato*).

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Presento il seguente

emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 10:

« Sulla base della domanda dell'interessato, il Consiglio di amministrazione dell'azienda accerta il concorso dei requisiti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio, con particolare riguardo all'attrezzatura tecnica ed alla capacità finanziaria del richiedente, e delibera l'iscrizione nell'albo, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo seguente ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 10, presentato dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 10 risulta pertanto così formulato:

« L'acquisto, la conservazione, la vendita dei prodotti, il relativo finanziamento ed ogni altra operazione per l'esecuzione degli interventi nel mercato dei prodotti agricoli, sono affidati, di regola, dall'azienda a cooperative, a consorzi o loro organizzazioni, o ad altri operatori riconosciuti idonei.

Presso l'azienda sono istituiti albi dei soggetti riconosciuti idonei ad assolvere i compiti di cui al precedente comma, con l'indicazione della circoscrizione territoriale nella quale ciascun soggetto è abilitato ad operare, nonché dei limiti di quantità di prodotto entro i quali può eseguire l'intervento.

Sulla base della domanda dell'interessato, il consiglio di amministrazione dell'azienda accerta il concorso dei requisiti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio, con particolare riguardo all'attrezzatura tecnica ed alla capacità finanziaria del richiedente, e delibera l'iscrizione nell'albo, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo seguente.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

« I servizi di cui all'articolo precedente sono dall'azienda affidati mediante asta pubblica o, in quanto ritenuto necessario, nei casi indicati dal regolamento dei servizi, mediante licitazione privata.

Qualora sia risultata infruttuosa l'asta pubblica o la licitazione privata, ovvero ricorrano eccezionali circostanze, da valutarsi dal consiglio d'amministrazione, ovvero si renda necessario, a parere del consiglio stesso, provvedere con urgenza nell'interesse dell'azienda, può essere disposto, con adeguata motivazione, che si proceda a trattativa privata ».

L'onorevole Ognibene ha presentato due emendamenti, uno sostitutivo e uno aggiuntivo. Do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 11:

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« L'azienda rende pubbliche, mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* e nei fogli di annunzi legali di ciascuna provincia, le operazioni previste dall'articolo 10, con un preavviso per la presentazione delle domande di almeno 15 giorni, suddivise per comuni e per gruppi di comuni, con i relativi disciplinari.

Le cooperative, i consorzi agrari, i consorzi fra cooperative e gli enti di cui al precedente articolo 10 presentano nel termine predetto la domanda di concessione notificata dall'azienda.

L'azienda, accertato il concorso dei requisiti necessari ad assicurare il relativo espletamento del servizio, decide sull'accoglimento della domanda, sentito il parere del competente organo della Regione o in mancanza del comitato regionale dell'agricoltura di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, integrato in conformità del disposto dell'articolo 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Qualora concorrano più domande per la stessa località, si provvede alla ripartizione delle concessioni tra i richiedenti.

In caso che non sia pervenuta alcuna domanda, l'azienda provvede in gestione diretta. A tal fine il Prefetto, su conforme richiesta dell'azienda, dispone la requisizione di beni mobili e immobili, a norma del primo comma dell'articolo 835 del codice civile.

Ai fini della presente legge tutti i componenti del Comitato regionale dell'agricoltura hanno voto deliberativo ».

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo, che diventerebbe, se approvato, articolo 11-*bis:*

« L'azienda è autorizzata a stipulare apposite convenzioni bancarie, allo scopo di assicurare il finanziamento delle operazioni previste dall'articolo 10 della presente legge ».

L'onorevole Ognibene ha facoltà di illustrarli.

OGNIBENE. Già nel corso della discussione generale abbiamo avuto occasione di illustrare il criterio proposto con l'emendamento all'articolo 11: criterio diverso da quello delle aste pubbliche o della licitazione pri-

vata. A nostro avviso l'azienda dovrebbe, una volta stabiliti i disciplinari e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* di ciascuna provincia come intende espletare le operazioni previste dall'articolo 10, avere un rapporto diretto con quegli organismi, che del resto volevamo indicare in modo circostanziato e preciso con gli emendamenti all'articolo precedente.

In sostanza, a nostro modo di vedere, più che ricorrere al sistema delle aste e favorire la concorrenza tra gli assuntori dei servizi degli ammassi del mercato agricolo, ci sembra che sia più importante che l'azienda di Stato abbia questo contatto diretto, possa usare anche una certa discrezionalità, ovviamente controllata nei modi e attraverso le misure che pure sono indicate nell'emendamento all'articolo 11. Noi proponiamo che vi sia un parere d'un organo regionale e, in mancanza, del Comitato regionale dell'agricoltura di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, integrato in conformità del disposto dell'articolo 3 del Piano verde.

Prevediamo inoltre che tale parere sia espresso col voto deliberativo di tutti i membri del Comitato regionale. Quindi, un rapporto diretto fra azienda statale e operatori, cooperative, consorzi fra cooperative ed enti locali; rapporto controllato nei modi e nelle forme appunto qui specificate.

Noi riteniamo che tale procedura, trattandosi d'un ente pubblico, dia garanzia di buoni risultati dal punto di vista economico non mettendo in movimento il meccanismo delle aste che ha lasciato parecchio a desiderare in altri casi clamorosamente venuti alla ribalta anche in Parlamento.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Mi pare che, dal punto di vista sostanziale, questo emendamento sia precluso dall'articolo 10 già votato. Si tratta infatti d'un meccanismo diverso da quello che abbiamo previsto, anche perché non dà garanzia obiettiva di sicurezza che si arrivi a fare gli interessi degli operatori diminuendo la possibilità di spese generali. Pertanto, anche per quanto ho detto prima, esprimo parere contrario sia all'emendamento all'articolo 11, sia all'emendamento 11-*bis*.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per le stesse ragioni esposte dal relatore sono contrario a questi emendamenti. L'ho già detto parlando dell'articolo 10: si tratta d'un'impostazione del tutto diversa da quella già accolta con l'approvazione dell'articolo 10.

MAGNO. Almeno il penultimo comma dell'emendamento dovrebb'essere accolto dal relatore e dal Governo in quanto vi è una lacuna nel disegno di legge. Infatti, in caso di asta deserta, come si provvede?

DE LEONARDIS, *Relatore*. All'articolo 11 è prevista la trattativa privata.

MAGNO. Comunque, anche questa è possibile solo quando vi sia qualcuno disposto a trattare. Bisogna però prevedere il caso di assoluta diserzione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sì, ma sono appunto previsti i casi straordinari. Noi vogliamo escludere che l'azienda operi direttamente, perché non può avere compiti esecutivi. Nel caso da lei prospettato, sarà l'azienda stessa a stabilire...

MICELI. Ah, ora non stabiliamo niente, e poi, quando capita, sarà l'azienda a stabilire!...

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ognibene, sostitutivo dell'articolo 11:

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 del disegno di legge nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Porrei ora in votazione l'emendamento aggiuntivo Ognibene 11-*bis*.

MAGNO. C'è un emendamento del Governo, l'articolo 12-*bis*? In tal caso ritiriamo ora l'emendamento Ognibene, salvo a riproporlo in sede di discussione dell'emendamento governativo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

« I rischi delle operazioni di acquisto, di vendita, di conservazione e di trasporto, compresi quelli derivanti da forza maggiore, sono a carico dell'assuntore dei servizi di cui all'articolo 10.

Nel disciplinare sono determinati i compensi dovuti all'assuntore per il servizio e le penalità a carico dell'assuntore per le eventuali inadempienze.

Il prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione è trasferito alla nuova campagna e alla ulteriore gestione provvede lo stesso assuntore del servizio, al quale è dovuto un corrispettivo pari alla differenza tra il prezzo finale di intervento della campagna scaduta e quello iniziale della nuova campagna, per la quantità di prodotto trasferita.

Compete all'azienda la differenza tra i prezzi indicativo e di intervento, vigenti all'atto della vendita da parte dell'assuntore, per le quantità vendute.

I proventi di cui al precedente comma sono destinati dall'azienda ad iniziative a favore dell'agricoltura ».

Gli onorevoli Antonini, Magno, Miceli e Villani hanno presentato i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma, sopprimere le parole*: compresi quelli derivanti da forza maggiore ».

« *All'ultimo comma, sostituire le parole*: ad iniziativa a favore dell'agricoltura, *con le seguenti:*

« a cooperative, consorzi tra cooperative, enti locali e loro consorzi ed aziende, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di stabilimenti ed attrezzature utili alla raccolta, conservazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli ».

Emendamento aggiuntivo:

« I produttori agricoli che conferiscono i loro prodotti hanno diritto a farsi presentare ed assistere, nelle operazioni di pesatura e di prelevamento dei campioni all'atto della consegna di ogni singola partita, nelle eventuali analisi dei campioni e in ogni altra operazione eventualmente occorrente, da qualsiasi associazione di loro fiducia, da essi delegata ».

L'onorevole Antonini ha facoltà di illustrarli.

ANTONINI. Il primo emendamento tende a sopprimere nel primo comma le parole « compresi quelli derivanti da forza maggiore » perché, se capita un cataclisma o una calamità che distrugga gli ammassi, chi assume il servizio deve essere garantito.

DE LEONARDIS, *Relatore*. D'accordo!

ANTONINI. Il terzo emendamento fa riferimento ai controlli che si svolgono allorché il produttore si presenta all'ammassatore: cioè prelievi per stabilire il peso specifico, le impurità, ecc. Il produttore si trova cioè di fronte alla controparte, ed ha diritto di essere rappresentato, affinché non accadano fatti che possano pregiudicare il suo interesse. Si tratta di un interesse generale dei produttori piccoli e medi. Specialmente gli industriali molitori in questi ultimi tempi chiedono una più alta percentuale di umidità del grano, il che incide sul prezzo dato al produttore.

Mi pare dunque che stabilire un certo criterio uniforme per i controlli sia utile per tutelare gli interessi dei produttori.

Infine il secondo emendamento riguarda la destinazione dei proventi dell'azienda. Siamo convinti che tali proventi potrebbero essere indirizzati verso uno sviluppo delle cooperative, degli organismi consortili tra cooperative e degli enti locali, perché si metterebbero in moto delle forze che potrebbero dar vita a meccanismi utili per la raccolta, conservazione, lavorazione e commercializzazione del prodotto.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Prima di esprimere la mia opinione su tutti gli emendamenti Antonini, devo premettere che presento una proposta governativa di emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 12. I proventi di cui si parla sarebbero costituiti dalla differenza fra prezzo indicativo e prezzo d'intervento. La ragione dell'emendamento soppressivo che il Governo propone si basa su un rilievo del Ministero del tesoro, il quale ha fatto presente che questo comma innoverebbe nella prassi generale dell'amministrazione dello Stato, tanto più che questi proventi non sarebbero un utile netto, ma solo un ricavo. Il Ministero del tesoro afferma ancora che, poiché sono a suo carico gli oneri per il funzionamento dell'azienda e quindi gli eventuali disavanzi, non si capirebbe perché questa parte di ricavi debba rimanere a disposizione della azienda, sia pure per il lodevole scopo di spenderli a beneficio dell'agricoltura.

Quindi io debbo pregare la Commissione di voler sopprimere l'ultimo comma.

Con questo avrei indirettamente o direttamente risposto al secondo emendamento dell'onorevole Antonini, perché verrebbe a cadere la ragione della specificazione in una certa direzione o in un'altra.

PRESIDENTE. I colleghi hanno ascoltato la proposta del rappresentante del Governo, che presenta un emendamento diretto a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 12. C'è qualcuno che chiede la parola?

TRUZZI. Devo dire che, pur rendendomi conto delle ragioni che inducono il Governo a chiedere la soppressione di questo comma, preoccupato come sono di conservare all'agricoltura qualunque aiuto sia pur minimo, sarebbe meglio che lasciassimo questo comma. Io non so a quanto possano ammontare questi proventi, ma è evidente che se questi dovessero essere devoluti all'agricoltura o a favore del risanamento zootecnico o del miglioramento delle sementi o di contributi per iniziative atte a stimolare la produzione, per esempio, la istruzione professionale in agricoltura (mentre purtroppo, di fronte alla esigenza di qualificare meglio la nostra produzione, non ci sono denari o ce ne sono pochis-

simi) penso che dal momento che abbiamo la fortuna di poter avere qualche cosa a disposizione dell'agricoltura, si dovrebbe cercare di non perderla. Perciò sarei contrario all'emendamento soppressivo del Governo.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Sono d'accordo per accogliere l'emendamento al primo comma, sopprimendo le parole « compresi quelli derivanti da forza maggiore ». Per quanto si riferisce all'emendamento del Governo, a dire la verità l'ultimo comma dell'articolo 12 instaura un patto leonino, perché quando la gestione è in passivo, il Tesoro esborsa l'ammontare delle spese, mentre, quando c'è un ricavo, se ne appropria l'azienda. Quindi non sarebbe ortodossa dal punto di vista giuridico la formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 12. Comunque io sono per accedere alla proposta dell'onorevole Truzzi, perché si tratta di dare un po' di ossigeno all'agricoltura. Purtuttavia mi rimetto alla Commissione.

Non credo poi che nel caso in cui il comma venisse mantenuto bisognerebbe specificare gli interventi. In definitiva i proventi non possono essere distratti per altri compiti, ma sono destinati in favore dell'agricoltura. Gli interventi possono essere visti anche in omaggio a un criterio di programmazione; e quindi elencare determinati interventi non credo che sia producente.

Sul terzo emendamento Antonini, mi pare che sia superfluo, ed è un atto di sfiducia verso i produttori agricoli, dichiarare che esse si possono far rappresentare nelle operazioni indicate. Non c'è bisogno che ci sia una legge che esplicitamente dia l'autorizzazione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche io sono d'accordo per il primo emendamento del collega Antonini, cioè sopprimere le parole « quelli derivanti da forza maggiore ».

Poiché il Relatore ha discusso anche sul secondo emendamento del collega Antonini, pur dichiarando che mantengo l'emendamento soppressivo, dico che, in subordinata, dovrebbe rimanere il testo proposto dal Governo e non quello del collega Antonini. Vorrei far considerare a quest'ultimo che è più logico lasciare questa ampiezza di possibilità, che non limitare strettamente a un solo fine, quello degli impianti collettivi, la eventuale erogazione di questi proventi. Aggiungo anche che non si saprebbe in che misura, con quali modalità, questo potrebbe essere fatto.Per gli impianti collettivi vigono delle disposizioni di legge precise che stabiliscono i modi, le misure, i contributi, ecc. Invece resterebbe tutto nel vago. Perciò, tenendo ferma la proposta dell'emendamento soppressivo, in subordinata, nel caso che la Commissione non accogliesse la soppressione, sarei per il mantenimento del testo governativo.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo del collega Antonini, non avrei difficoltà ad accoglierlo nella sostanza, ma mi pare superfluo, perché ogni produttore agricolo nel momento in cui va a conferire può portarsi dietro chi vuole. Quindi non c'è ragione di scriverlo in una legge. Le cose inutili non si mettono nelle leggi.

MICELI. Parlo per dichiarazione di voto. Sull'ultimo comma si è sviluppata una discussione interessante, ma non esauriente. Non ci si rende conto che l'ultimo comma attribuisce a una azienda di Stato dei compiti d'intervento nell'agricoltura, che sono devoluti o al Parlamento o al ministero ? Quando si dice:

i proventi di cui al precedente comma sono destinati dall'azienda a favore dell'agricoltura», che cosa si vuol dire ? Si tratta di iniziative contemplate dalla legge o non contemplate dalla legge ? Se sono contemplate dalla legge, l'azienda può scegliere, tra queste, quelle su cui riversare il finanziamento. Oppure l'azienda può creare essa stessa un disciplinare di investimenti di queste eccedenze. Perciò se approvassimo l'articolo come è, creeremmo un'azienda che interviene in modo autonomo in agricoltura, o scegliendo lei stessa o facendo essa stessa le leggi di applicazione !

Notate bene che questo non è, come ha fatto osservare l'onorevole Sottosegretario, un utile, ma un ricavo: la differenza cioè fra entrata e prezzo del grano, che è gravato da oneri di gestione e che in totale si può ridurre anche a un passivo. E questi sono soldi che gravano sulla collettività nazionale; mentre noi non vogliamo creare un altro organismo, che dispone del denaro pubblico per interventi agricoli.

CERUTI CARLO. Sono favorevole all'emendamento soppressivo del Governo, per le ragioni esposte nella prima parte dell'intervento dell'onorevole Miceli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Antonini, soppressivo al primo comma delle parole « compresi quelli derivanti da forza maggiore ».

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento soppressivo dell'ultimo comma, presentato dal Governo. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Antonini aveva proposto che l'azienda sia autorizzata a effettuare delle spese con i fondi di cui si è precedentemente parlato. È evidente che tale emendamento è precluso.

MICELI. Comunque lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Il terzo emendamento Antonini, relativo alla rappresentanza dei produttori, viene mantenuto?

ANTONINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'articolo 12 rimane, pertanto così formulato:

« I rischi delle operazioni di acquisto, di vendita, di conservazione e di trasporto, sono a carico dell'assuntore dei servizi di cui all'articolo 10.

Nel disciplinare sono determinati i compensi dovuti all'assuntore per il servizio e le penalità a carico dell'assuntore per le eventuali inadempienze.

Il prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione è trasferito alla nuova campagna e alla ulteriore gestione provvede lo stesso assuntore del servizio, al quale è dovuto un corrispettivo pari alla differenza tra il prezzo finale di intervento della campagna scaduta e quello iniziale della nuova campagna, per la quantità di prodotto trasferita.

Compete all'azienda la differenza tra i prezzi indicativo e di intervento, vigenti all'atto della vendita da parte dell'assuntore, per le qualità vendute ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento governativo all'articolo 12-*bis*:

« L'assuntore dei servizi può procurarsi i mezzi necessari per effettuare gli acquisti mediante operazioni di credito garantite da privilegio sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.

La girata delle cambiali, eventualmente rilasciate, e rappresentative del credito privilegiato, produce anche il trasferimento del privilegio.

Chiunque faccia valere il suo credito, anche privilegiato, sui prodotti acquistati dall'assuntore e sulle somme ricavate dalla vendita, surroga l'assuntore stesso nelle obbligazioni che questi aveva con l'azienda di Stato per gli interventi di mercato ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questo emendamento mi pare abbastanza chiaro e l'ho già largamente illustrato.

MICELI. Questo emendamento, invece, è molto equivoco.

Noi abbiamo detto che desideriamo, nella presunzione che possano essere soggetti non esclusivi le cooperative, che debba essere compito dello Stato assicurare un finanziamento a questo ente. Vogliamo forse fare un cartello bancario sostenuto dallo Stato? Non dico questo, ma, stabiliti gl'interessi in misura equa, ci doveva essere una certezza di ottenere il finanziamento. Questa è un'autorizzazione non a chi fa l'operazione di accendere un credito, ma è un'autorizzazione – a chi concede il credito – di poter richiedere garanzie sul prodotto ammassato o sull'incasso che è stato predeterminato per legge.

Può essere un passo innanzi che però non garantisce il credito. Se ha questa garanzia, l'istituto può pensarci anche due volte; ma nel momento in cui l'istituto finanziatore si surroga a chi fa l'operazione nei confronti dell'A.I.M.A., non gli diamo facilitazioni. Quindi lo induciamo a far credito, ma d'altra parte anche lo induciamo a fare l'ammassatore di grano, mentre invece – di solito – fa l'erogatore di denaro a pagamento.

D'altra parte i colleghi mi chiedono: se non facciamo così, come garantiamo l'amministrazione e lo Stato? Infatti, il produttore quando è stato pagato è già garantito: ma la pubblica amministrazione?

È il sistema statale sempre il migliore? Ma questo non risolve il problema. In ogni caso su questa questione ci asteniamo perché non sappiamo qual è il vantaggio.

TRUZZI. Siamo quasi d'accordo.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Questo emendamento del Governo mi pare un punto fermo a favore dell'attività di questa azienda.

MAGNO. Noi abbiamo presentato l'emendamento 11-*bis* in sede di esame dell'articolo 11. Esso deve esser considerato sostitutivo di questo articolo aggiuntivo, presentato dal Governo.

MICELI. La nostra posizione, comunque, tende ad autorizzare l'azienda a stipulare apposite convenzioni bancarie allo scopo di assicurare il finanziamento delle operazioni previste dall'articolo 10 della presente legge. Questa è la nostra posizione!

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi hanno inteso, l'onorevole Miceli ripropone come emendamento sostitutivo dell'articolo 12-*bis* governativo quello che era l'emen-

damento aggiuntivo articolo 11-*bis* degli onorevoli Ognibene, Beccastrini e Villani, che non fu votato:

« L'azienda è autorizzata a stipulare apposite convenzioni bancarie, allo scopo di assicurare il finanziamento delle operazioni previste dall'articolo 10 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12-*bis* del testo governativo, di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

« L'azienda ha facoltà di disporre accertamenti ed ispezioni sulla gestione degli assuntori del servizio di cui all'articolo 10 della presente legge e di adottare i conseguenti provvedimenti ».

Gli onorevoli Villani, Gombi, Beccastrini e Antonini propongono il seguente emendamento parzialmente sostitutivo:

« *Sostituire le parole*: ha facoltà di disporre accertamenti ed ispezioni, *con le seguenti*: dispone ed esegue periodicamente accertamenti ed ispezioni ».

VILLANI. Non occorrerebbe illustrare l'opportunità di questo emendamento perché la questione è prevista dalla legge. Si tratta di considerare il carattere del diritto agli accertamenti ed ispezioni. Mentre il disegno di legge prevede come facoltà tali accertamenti, noi diciamo che l'azienda dev'essere impegnata ad ispezionare ed accertare. Noi crediamo che, mutando la facoltà in onere, faremo assumere all'azienda un impegno adeguato alle necessità.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Riterrei superfluo questo emendamento in quanto il meccanismo di garanzia è articolato su tre direttive: 1°) l'accertamento dell'idoneità per l'iscrizione all'albo; 2°) l'interesse che le banche hanno di vedere il loro credito privilegiato; 3°) la facoltà di accertamenti e ispezioni da parte dell'azienda. Quindi, il meccanismo della garanzia funziona di già in tal modo. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ho difficoltà ad accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Villani, al quale non si sono opposti relatore e rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 13 rimane pertanto così formulato:

« L'azienda dispone ed esegue periodicamente accertamenti ed ispezioni sulla gestione degli assuntori del servizio di cui all'articolo 10 della presente legge, adottando i conseguenti provvedimenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli 14, 15, 16, 17 che, non essendovi osservazioni né emendamenti porrò successivamente in votazione:

ART. 14.

« All'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, per le spese generali di funzionamento, la somma annua di lire 600 milioni a carico del bilancio del ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

(*È approvato*).

ART. 15.

L'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale, per il funzionamento dei suoi uffici, di personale del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A tal fine, nel ruolo amministrativo centrale e periferico e nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico della carriera direttiva, nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili della carriera di concetto, nel ruolo centrale e periferico del personale della carriera esecutiva, sono portati in aumento, rispettivamente, 24, 24, 30 e 20 posti. Conseguentemente le tabelle I, II e IV, annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 e VII, annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle I, II, III e IV, annesse alla presente legge.

L'azienda rimborserà allo Stato gli assegni per il personale distaccato ai sensi del primo comma del presente articolo ».

(*È approvato*).

ART. 16.

« Nella prima attuazione della presente legge, il personale in servizio presso gli enti e sezioni di riforma fondiaria, che abbia maturato una anzianità di servizio di almeno due anni presso i suddetti enti o sezioni, può partecipare ad appositi concorsi, ad esso riservati, per la nomina alle qualifiche iniziali del

ruolo amministrativo, del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, del ruolo dei servizi contabili e del ruolo del personale esecutivo del ministero dell'agricoltura e delle foreste nei limiti dei posti portati in aumento, in ciascuno di essi, dal precedente articolo 15.

Sempre nella prima attuazione della presente legge, il personale che, negli enti o sezioni di riforma fondiaria, abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 7 anni e rivestito la qualifica di capo servizio o di capo ufficio o similare da almeno un anno, può partecipare ad appositi concorsi, ad esso riservati, per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche di direttore di sezione del ruolo amministrativo e di ispettore superiore del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, nei limiti dell'aumento d'organico previsto dal precedente articolo 15.

Analogamente, il personale che, negli enti o sezioni di riforma fondiaria, abbia maturato una anzianità di servizio di almeno 7 anni, in categoria corrispondente a quella del ruolo per i servizi contabili del ministero dell'agricoltura e delle foreste, può partecipare ad apposito concorso, ad esso riservato, per il conferimento dei posti disponibili nella qualifica di primo segretario contabile del ruolo dei servizi contabili, nei limiti dell'aumento d'organico previsto dal precedente articolo 15.

La partecipazione ai concorsi di cui ai commi precedenti è subordinata al possesso, da parte degli aspiranti, dei requisiti generali previsti per l'ammissione al pubblico impiego, escluso quello della età, il cui limite viene fissato a 50 anni, nonché al possesso dei titoli di studio previsti per l'ammissione ai rispettivi ruoli organici.

(*È approvato*).

ART. 17.

« Per il personale nominato nelle qualifiche iniziali dei ruoli, ai sensi dell'articolo 16, è valutato, ai fini della progressione di carriera, il servizio prestato presso gli enti e sezioni di riforma fondiaria, fino al limite di tre anni ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18:

« Le modalità dei concorsi di cui all'articolo 16 sono determinate dal ministro per l'agricoltura e per le foreste con il decreto con il quale è bandito il concorso medesimo ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Camangi.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ho sentito da parte di qualche collega che si vorrebbe sospendere la discussione data l'ora tarda. Mi scusi la Commissione, ma vorrei insistere formalmente nella mia richiesta di continuare i lavori fino ad esaurimento dell'esame del disegno di legge per le ragioni di urgenza che sono state più volte prospettate. Faccio notare che un ulteriore, anche breve ritardo nella approvazione di questa legge, può portare un anno complessivo di ritardo. D'altra parte, mi pare che già abbiamo superato tutti gli scogli più grossi. Tanto è vero che all'articolo 18 c'è un emendamento che il rappresentante del Governo e, credo, anche il Relatore sono disposti ad accogliere. Quindi è rimasto tanto poco, che commetteremmo una deplorevole negligenza se rinviassimo ancora l'approvazione di questo disegno di legge.

MICELI. Richiamo la Presidenza a un minimo di tutela della dignità del Parlamento. Non possiamo essere degli elastici nelle mani dei vari governi, non possiamo essere a vostra disposizione per discutere in qualsiasi momento.

PRESIDENTE. Non credo che sia da sollevare un problema di dignità, perché siamo arrivati quasi alla fine e non saranno altri venti minuti a turbarci. Oggi nel pomeriggio non abbiamo la possibilità di riunirci.

MICELI. Non si può avere a disposizione il Parlamento in qualsiasi ora a discrezione del Governo e della maggioranza.

MAGNO. Si potrebbe rinviare la discussione al pomeriggio di oggi alle ore 19.

TRUZZI. Io desidero associarmi all'onorevole Sottosegretario. Con dieci o quindici minuti di lavoro potremo finire l'esame della legge. Chiedo al Presidente di domandare alla Commissione se intende continuare oppure no.

PRESIDENTE. È inutile andare ad una votazione formale. Mi pare che la maggioranza abbia espresso il parere di continuare, considerando che c'è la possibilità di esaurire in brevissimo tempo.

Esaminiamo quindi l'articolo 18 di cui ho già dato lettura.

Do lettura dell'articolo 18:

L'onorevole Antonini propone il seguente emendamento aggiuntivo: « I concorsi saranno banditi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

DE LEONARDIS, *Relatore*. Lo accetto.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Antonini.

(*È approvato*).

L'articolo 18 rimane pertanto così formulato:

« Le modalità dei concorsi di cui all'articolo 16 sono determinate dal ministro per l'agricoltura e per le foreste con il decreto con il quale è bandito il concorso medesimo. I concorsi saranno banditi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 19 e 20 non sono stati presentati emendamenti, ne do lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 19.

« Al personale transitato nei ruoli organici del ministero dell'agricoltura e delle foreste, in virtù del precedente articolo 16, è data facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli enti e sezioni di provenienza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

(*È approvato*).

ART. 20.

« In attesa che siano attuati gli organici di cui alla presente legge, il ministero dell'agricoltura e delle foreste può operare il distacco, presso l'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, di personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria, fino al limite delle unità portate in aumento dalle tabelle I, II, III e IV annesse alla presente legge, nei corrispondenti ruoli organici.

La corresponsione degli assegni al personale, che in virtù del precedente comma verrà distaccato dagli enti e sezioni di riforma fondiaria presso l'azienda, sarà effettuata imputando la spesa ai rispettivi capitoli del bilancio dell'azienda ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 21:

« È data facoltà all'azienda di avvalersi di prestazioni professionali di esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale.

Lo schema tipo di disciplinare per tali rapporti è stabilito dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto, adottato di concerto, dai ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro.

A questo articolo è stato presentato, a firma degli onorevoli Gombi, Beccastrini, Villani e Marras, il seguente emendamento:

« *Sopprimere l'articolo* ».

GOMBI. Noi chiediamo che venga soppressa questa facoltà esclusiva prevista dall'articolo 21 a proposito dell'origine degli esperti. Vi sono infatti gli Ispettorati agrari, per esempio, e altri funzionari governativi, come quelli del Ministero del commercio estero, che ben possono offrire utili prestazioni professionali.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Io reco il voto dei professori delle università, i quali hanno auspicato che la loro opera di ricerca e di approfondimento sia riconosciuta dal Governo, e hanno affermato il loro desiderio di collaborare con il Governo sia nella formulazione che nell'applicazione delle leggi.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Posso prendere impegno che i funzionari vengano indicati nello statuto; non escludiamo però la possibilità di ricorrere a qualche specialista in casi particolari. D'altra parte, faccio notare che nel secondo comma è stabilita che ci sarà un tipo di disciplinare che dovrà essere previsto dal consiglio di amministrazione ed approvato di concerto tra i due ministri del tesoro e dell'agricoltura.

GOMBI. Prendo atto delle assicurazioni del Sottosegretario e ritiro l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo del disegno di legge, del quale ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 22:

« Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione delibera lo statuto dell'azienda, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 10, secondo e terzo comma, e 11 della presente legge, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1964-65, l'azienda potrà affidare a trattativa privata l'espletamento dei servizi, di cui all'articolo 10, ai soggetti indicati nel primo comma dello stesso articolo ».

Gli onorevoli Miceli, Magno, Marras, Ognibene, Gombi, Antonini, Beccastrini e Villani hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« *Sostituire il secondo comma con il seguente*: Limitatamente alla campagna di commercializzazione 1964-65 dei prodotti di cui al regolamento n. 19 del 4 aprile 1962 della Comunità economica europea, l'azienda potrà affidare a trattativa privata l'espletamento dei servizi, sentita una commissione composta di 15 senatori e 15 deputati ».

MAGNO. Dovremmo a questo punto ripetere cose già dette. Noi pensiamo che si debba trovare una via d'uscita, perché l'ammasso granario dovrà iniziare fra qualche settimana ed è necessario provvedere tempestivamente. A nostro avviso, non deve darsi all'azienda la facoltà di provvedere senz'altro, mediante trattativa privata, ad affidare il servizio dell'ammasso granario a una o più aziende; noi pensiamo invece che questo debba avvenire sentita una commissione composta da quindici senatori ed egual numero di deputati.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Faccio rilevare all'onorevole Magno come mettere deputati e senatori a disposizione dell'azienda per controllare ammassi di grano sia addirittura un atto lesivo del prestigio e della dignità degli stessi parlamentari!

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi associo in pieno a quanto dichiarato dal Relatore. Non è possibile immaginare una commissione di deputati e di senatori, che « viene sentita » dall'azienda, la quale comunque può poi agire come crede! Prego pertanto di non insistere sull'emendamento.

MAGNO. Insistiamo sull'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendfamento sostitutivo Miceli ed altri, cui si sono dichiarati contrari il Relatore e il Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo del disegno di legge, del quale ho dato precedente lettura.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo 22-*bis*:

« Gli atti di affidamento dei servizi ed i relativi impegni di spesa, connessi con l'espletamento delle attribuzioni previste e disciplinate dalla presente legge, nonché i contratti e tutte le obbligazioni giuridico-patrimoniali stipulati ed assunte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'interesse e per l'organizzazione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, fino all'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, a tutti gli effetti, all'azienda stessa, la quale, in virtù della presente norma, sarà surrogata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ne ho già parlato in sede di replica al termine della discussione generale, quindi non credo di dover nuovamente illustrare largamente quest'articolo, che ha lo scopo di consentire che il Ministero, nelle more dell'approvazione di questa legge – che speriamo brevissime ma che tuttavia avranno certamente una durata di almeno qualche settimana – possa intanto compiere quegli atti che si considerano urgenti e necessari per l'attuazione dei servizi dell'azienda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22-*bis* presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 23. Ne do lettura:

« Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla campagna di commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 19 del 4 aprile 1962 è aperto presso la tesoreria centrale un conto corrente infruttifero intestato all'azienda al quale verrà fatto affluire un fondo di lire 5 miliardi mediante versamento da parte del ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2.700.000.000 nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 2.300.000.000 nell'esercizio 1965.

Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per i pagamenti da effettuarsi dall'azienda.

Il ministro per il tesoro in relazione ai prelievi provvede con propri decreti alle variazioni all'entrata e alla spesa del bilancio dell'azienda.

Le somme così prelevate saranno reintegrate al fondo a carico di apposito stanziamento da iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei fare una precisazione. Al terzo comma, per chiarezza, propongo di sostituire alla parola « prelievi » la parola « prelevamenti » perché prelievo indica un certo istituto doganale ed è meglio evitare confusioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23 con la modifica formale proposta dal Governo, ossia con la sostituzione, al terzo comma, della parola « prelievi » con la parola « prelevamenti ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24. Ne do lettura:

« Agli oneri di cui agli articoli 14 e 23 sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ».

MARRAS. Io faccio parte della Commissione dei 75 per l'esame del bilancio e so che nel capitolo 418 c'è una riserva di 3.100.000.000 allo scopo di cui all'articolo 24. Invece, noi spendiamo per gli oneri dell'azienda 2 miliardi 700.000.000 e per il personale 600 milioni. Superiamo quindi la cifra garantita dal capitolo 418.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sì, ma si tratta d'una mera previsione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24, testé letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 25. Ne do lettura:

« Per la regolazione degli oneri a carico dello Stato relativi agli esercizi 1962-63 e 1963-64 e derivanti dalle operazioni di commercializzazione del grano, previste dal regolamento della Comunità economica europea del 4 aprile 1962, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, cui si farà fronte, per lire 4 miliardi, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, per lire 7 miliardi, con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di oli di semi *surplus* condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e, per lire 9 miliardi, con una quota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458 ».

Gli onorevoli Miceli, Ognibene e Marras hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere l'intero articolo* ».

MICELI. L'illustrazione di questo emendamento mi sembra superflua. Insisto perché l'articolo sia soppresso in quanto la materia è molto importante e, prima di approvare in questo disegno di legge un'erogazione, anche se giustificata, propongo che, data l'importanza dell'argomento, se ne parli a parte.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ho difficoltà ad accogliere la proposta soppressiva dell'articolo 25, con questo chiarimento: che l'articolo aveva ragion d'essere perché con questo disegno di legge si chiude la gestione granaria in periodo di regolamento comunitario che riguarda i due ultimi esercizi di ammasso del grano. Era quindi logico che si chiudessero anche i conti.

Peraltro, l'autorizzazione di spesa si fa sempre sulla base d'una previsione; quindi non è sicuro che si debbano effettivamente spendere i 20 miliardi di cui all'articolo in questione. Tuttavia, non ho difficoltà a trasferire questa disposizione in altro provvedimento che si potrà presentare, nella speranza che in considerazione di ciò nessuna parte voglia chiedere la remissione del provvedimento all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 25.

(*Non è approvato*).

L'articolo 25 è, pertanto, soppresso.

Gli onorevoli Gombi, Beccastrini e Villani hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 25-*bis* « Ogni norma incompatibile con la presente legge è espressamente abrogata ».

GOMBI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Magno, Miceli, Ognibene e Marras hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 25-*ter*.

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività dell'azienda.

Il Consiglio di amministrazione predispone e realizza periodicamente conferenze per la consultazione di rappresentanze locali ed economiche ed in particolare delle Regioni, degli Enti locali, delle Organizzazioni sindacali, dei Corpi scientifici ».

MAGNO. L'articolo aggiuntivo da noi presentato ricalca un uguale articolo contenuto nella legge istitutiva dell'E.N.EL. e non vediamo perché quella stessa disposizione non possa trovar posto anche in questo disegno di legge. Riteniamo infatti che gli amministratori dell'azienda dovranno pur sentire il bisogno di promuovere ogni tanto una consultazione con rappresentanze di altri organismi per raccogliere pareri, punti di vista, ecc.

Naturalmente, nel mantenere questo emendamento non intendiamo dimenticare quanto ha detto il sottosegretario, cioè che si in-

tende creare una commissione con le rappresentanze delle categorie produttivistiche.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Credo che lo emendamento possa essere accolto limitatamente alla prima parte; ma il richiamo analogico all'E.N.EL. non è pertinente, in quanto l'A.I.M.A. esegue soltanto, ma non fa la politica granaria. Credo tuttavia che la possibilità di consultazione possa essere espletata in seno alla prevista commissione consultiva che può più efficacemente esprimere consigli nel momento dell'attuazione di determinati compiti da parte dell'Azienda.

PRESIDENTE. Il relatore e il sottosegretario si sono dichiarati favorevoli al primo comma dell'emendamento, ma suggeriscono la opportunità di ritirare il secondo.

MAGNO. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 25-*ter* proposto dagli onorevoli Magno ed altri, costituito dal solo primo comma del testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Propongo inoltre il seguente emendamento aggiuntivo (che potrebbe essere inserito dopo l'articolo 10, col numero che in sede di coordinamento verrà fissato).

« La Commissione incaricata di svolgere l'attività consultiva, prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente, è costituita da:

tre rappresentanti dei Coltivatori Diretti, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti degli agricoltori, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali delle cooperative, legalmente riconosciute, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni stesse;

un rappresentante dei commercianti, scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria, a carattere nazionale;

un rappresentante degli industriali, scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

tre rappresentanti degli istituti di credito, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative associazioni, a carattere nazionale legalmente riconosciute ».

MAGNO. Manca però la rappresentanza dei lavoratori. Vorremmo pertanto aggiungere tre rappresentanti dei lavoratori agricoli: mezzadri, coloni e compartecipanti.

E poi si prevedono le terne. Noi vogliamo invece che i componenti della Commissione siano designati nel numero assegnato ad ogni rappresentanza. Abbiamo una lunga esperienza in proposito.

Vi sono numerose leggi nelle quali si è usata questa formulazione: « i rappresentanti delle categorie, designati dalle rispettive organizzazioni ». Se dobbiamo prevedere tre rappresentanti dei mezzadri, dobbiamo stabilire che debbono essere designati dalle tre organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative. Questa formula è usata da tante leggi. Le tre organizzazioni debbono designare un solo nome ciascuna.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Ma tutta la difficoltà consisterebbe in questo, che le organizzazioni dovrebbero indicare uno invece di due e il Ministro dovrebbe per forza scegliere quell'uno. Che male c'è che se ne presentino due al Ministro? Indicandone uno solo, in pratica sarebbe una nomina, non una designazione. Che cosa guasta se ad esempio l'Alleanza Contadina designa due persone? Il Ministro potrà scegliere una delle due. Si lascia così il principio di una scelta, altrimenti diventa una nomina vera e propria. Sono d'accordo poi sull'inclusione dei 3 rappresentanti dei mezzadri, coloni e compartecipanti chiesto dal collega Magno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, nel seguente testo:

« La commissione incaricata di svolgere la attività consultiva, prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente, è costituita da:

tre rappresentanti dei coltivatori diretti, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti degli agricoltori, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle fo-

reste tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti dei mezzadri, coloni e compartecipanti designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative organizzazioni di categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali delle cooperative, legalmente riconosciute, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni stesse;

un rappresentante dei commercianti, scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria, a carattere nazionale;

un rappresentante degli industriali, scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

tre rappresentanti degli istituti di credito, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative associazioni a carattere nazionale legalmente riconosciute ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 26:

« Il ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Lo metto in votazione.

(*È approvato*).

È stato, infine, presentato un articolo 27 proposto dal rappresentante del Governo:

« Il disegno di legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo metto in votazione:

(*È approvato*).

Passiamo alle tabelle:

TABELLA I.

(Sostituisce la tabella I annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304)

Ruolo amministrativo centrale e periferico.

Coefficente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda	Nuovo organico
	Carriera direttiva			
900	Direttore generale	7	—	7
670	Ispettore generale	27	+ 1	28
500	Direttore di divisione	68	+ 4	72
402	Direttore di sezione	128	+ 8	136
325	Consigliere di 1ª classe	235	+ 11	246
271	Consigliere di 2ª classe			
229	Consigliere di 3ª classe			
	TOTALI . . .	465	+ 24	489

La metto in votazione.

(*È approvata*).

TABELLA II.

(Sostituisce la tabella II annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304)

Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico.

Coefficente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda	Nuovo organico
900	Presidente del Consiglio superiore agricoltura e foreste	—	—	—
670	Ispettore generale	90	+ 1	91
500	Ispettore capo	287	+ 5	292
402	Ispettore superiore	545	+ 8	553
325	Ispettore principale	980	+ 10	990
271	Ispettore			
229	Ispettore aggiunto			
	TOTALI	1.903	+ 24	1.927

La metto in votazione.

(*È approvata*).

TABELLA III.

(Sostituisce la tabella IV annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304)

Ruolo centrale e periferico dei servizi contabili.

Coefficente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda	Nuovo organico
500	Ispettore capo	20	+ 2	22
402	Segretario contabile principale	90	+ 4	94
325	Primo Segretario contabile	110	+ 8	118
271	Segretario contabile	280	+ 16	296
229	Segretario contabile aggiunto			
202	Vice Segretario contabile			
	TOTALI	500	+ 30	530

La metto in votazione.

(*È approvata*).

TABELLA IV.

(Sostituisce la tabella VII annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301)

Ruolo centrale e periferico del personale esecutivo del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Coefficente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda	Nuovo organico
325	Archivista superiore	32	+ 1	33
271	Archivista capo	100	+ 2	102
229	Primo Archivista	220	+ 7	227
202	Archivista	648	+ 10	658
180	Applicato			
157	Applicato aggiunto			
	TOTALI	1.000	+ 20	1.020

La metto in votazione.

(*È approvata*).

Sono stati presentati due ordini del giorno. Il primo è a firma degli onorevoli Giuseppe Ferrari, Franzo e Della Briotta. Ne do lettura:

« La XI Commissione nella sua seduta del 27 maggio 64, mentre approva nel testo originario l'articolo 3 del disegno di legge 1293

impegna il governo

a strutturare il funzionamento dell'Ente Nazionale Risi in modo da renderlo più aderente alle esigenze dei produttori e dei lavoratori e in armonia con i regolamenti comunitari, ed a prendere le opportune iniziative in campo comunitario affinché il diritto di contratto non gravi sul produttore e sul consumatore italiano ».

Il secondo è a firma degli onorevoli Miceli, Ognibene, Scarpa e Villani:

« La Camera,

preso atto che dal primo aprile 1964 è in vigore un nuovo regolamento comunitario europeo del mercato risiero, in termini che assicurano la preferenza nell'ambito del M.E.C. al riso prodotto in Italia e in Francia, con l'istituzione di un prezzo garantito a favore dei produttori comunitari;

constatato che tale prezzo di 142 dollari in quintale per il riso originario semigreggio assicura il pagamento del risone ai produttori italiani ad un prezzo di 6400 lire il quintale per il risone comune;

rilevato che questa nuova condizione consente l'abolizione del regime di prelievo di un contributo sul consumo interno del riso per finanziare il pagamento di premi di esportazione;

mentre discute il disegno di legge numero 1293

invita il Goverono

ad abrogare il diritto di contratto fissato finora nella misura di 700 lire il quintale, ad abolire i finanziamenti statali all'ammasso del risone ed a sopprimere il sistema dei premi di produzione, evidentemente non più necessario ».

OGNIBENE. Sulle ultime righe dell'ordine del giorno Ferraris e Franzo propongo di fermarci a « regolamenti comunitari ».

FRANZO. Per collocare l'eccedente annuo della produzione di riso all'estero, si faceva pagare dal 1933 un balzello che gravava sull'esportato italiano. Ora se il riso, come ci auguriamo, entra nella comunità del Mercato Comune, è evidente che si studierà la formula migliore, cioè ci sarà un organismo comunitario che col sistema dei prelievi farà gli storni. Ci sarà quindi una situazione che oggi non possiamo dire quale sia. Noi dicia-

mo che si trovi la forma perché gravi sul Mercato Comune.

OGNIBENE. Fermiamoci a « dei produttori e dei lavoratori ».

FRANZO. Insisto perché l'ordine del giorno finisca quantomeno alla frase « e in armonia coi regolamenti comunitari ». Ritiriamo la seconda parte.

FERRARIS GIUSEPPE. Sono d'accordo col collega Franzo.

MAGNO. Noi voteremo a favore dell'ordine del giorno, limitatamente alle parole: « dei lavoratori ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Ferraris fino alle parole: « dei lavoratori ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la seconda parte, cioè fino alle parole: « regolamenti comunitari ».

(*È approvato*).

L'ordine del giorno resta pertanto approvato nel seguente testo:

« La Commissione agricoltura, mentre approva nel testo originario l'articolo 3, impegna il Governo a strutturare il funzionamento dell'Ente nazionale Risi in modo da renderlo più aderente alle esigenze dei produttohi e dei lavoratori, ed in armonia con i regolamenti comunitari ».

OGNIBENE. Ritiriamo il nostro ordine del giorno.

MICELI. Signor Presidente faccio richiesta a nome dell'articolo 40 del Regolamento, che la discussione sia sospesa e il disegno di legge in esame sia rimesso all'Assemblea.

Il primo motivo della nostra richiesta è dovuto alla nostra opposizione al mantenimento in vita degli enti « carrozzoni » già esistenti. Inoltre, nel disegno di legge sono predisposti meccanismi di finanziamento che escludono chi non ha i finanziamenti assicurati. Infine, il provvedimento si limita al solo grano, con ampia libertà di manovra in tale settore e con l'esclusione del Parlamento dalla commissione consultiva per tutte le questioni riferentesi alla delega parlamentare.

Ci auguriamo comunque che il lavoro fin qui svolto non si debba rifare in sede referente.

TRUZZI. La responsabilità del ritardo è vostra.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta dell'onorevole Miceli, pervenutaci per iscritto, è corredata dalle firme del prescritto numero di componenti della Camera, sospendo la discussione.

Il disegno di legge sarà, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, rimesso all'Assemblea. Naturalmente, secondo la prassi, terremo conto della discussione e del testo approvato quando, formalmente dovremo concludere in sede referente l'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI